

XVII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1215

"Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali"

gennaio 2014
n. 94



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori
economico e finanziario



Servizio Studi

Direttore: (...)

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli _3505

Documentazione

Emanuela Catalucci _2581

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Maria Paola Mascia _3369

Anna Henrici _3696

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 1215**

"Conversione in legge del decreto-
legge 30 dicembre 2013, n. 151,
recante disposizioni di carattere
finanziario indifferibili finalizzate a
garantire la funzionalità di enti locali,
la realizzazione di misure in tema di
infrastrutture, trasporti ed opere
pubbliche nonché a consentire
interventi in favore di popolazioni
colpite da calamità naturali"

gennaio 2014
n. 94

A cura di. S. Moroni

AVVERTENZA

Il presente dossier correda la documentazione degli articoli di cui si compone il decreto legge 30 dicembre 2013, n. 151 *"Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali"*, nella consueta veste di sintesi e di schede di lettura, con un'articolata serie di testi di raffronto.

I consueti testi a fronte a due colonne delle novelle disposte dal decreto legge (nell'indice: TESTO A FRONTE) sono infatti integrati, quando si è dato il caso, con una terza colonna di raffronto con il testo del decaduto decreto-legge n. 126 del 2013, l'*"eterogeneità"* delle cui disposizioni - come recita testualmente la parte motiva del decreto-legge n. 151 - *"introdotte nell'iter di conversione ... non ha consentito, alla luce della giurisprudenza costituzionale, di portare a definizione il procedimento legislativo"*.

Si è poi proceduto ad ulteriori raffronti (nell'indice: Tavole di corrispondenza e raffronto tra il d.l. n. 151/2013 e il d.l. n. 126/2013): per quanto riguarda il d.l. n. 151/2013, esso è stato comparato con le disposizioni sia di novella, sia non di novella, confrontabili con quelle del d.l. n. 126. In tali *Tavole*, inoltre, sono stati effettuati - anche in nota - dei rinvii al testo dell' A.C. 1906-A (l'ultimo testo di conversione del d.l. n. 126), essendo in alcune parti tale testo, così come emendato, più vicino a quello del d.l. n. 151 in esame.

Infine, un'ulteriore tavola (nell'indice: Tavole di corrispondenza tra il d.l. n. 150/2013 e il d.l. n. 126/2013) illustra la mera corrispondenza - senza testo normativo - tra le disposizioni del d.l. 150 del 2013 (cosiddetto "milleproroghe") e quelle del citato d.l. 126, considerando anche le eventuali modifiche apportate durante l'esame parlamentare, al fine di fornire un quadro più ampio delle disposizioni del decaduto decreto-legge "transitate" - in forma originaria o emendata, a seconda dei casi - nei due decreti-legge emanati nella fine dell'anno: il decreto-legge n. 151, cui si riferisce il presente dossier, e il decreto-legge n. 150, su cui si rinvia al *Dossier* n. 92 del Servizio Studi sull'A.S. n. 1214 *"Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative"* - Ed. provvisoria.

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	11
SCHEDE DI LETTURA.....	19
Articolo 1 <i>(Modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)</i>	
Scheda di lettura.....	21
Articolo 2, commi 1 e 2 <i>(Contratti di locazione delle pubbliche amministrazioni)</i>	
Scheda di lettura.....	27
Articolo 2, commi 3-5 <i>(Semplificazioni in materia di immobili pubblici)</i>	
Scheda di lettura.....	29
Articolo 2, comma 6 <i>(Somme a disposizione dell'Agenzia del demanio)</i>	
Scheda di lettura.....	33
Articolo 3, commi 1-3 <i>(Trasporto ferroviario della Regione Campania)</i>	
Scheda di lettura.....	35
Articolo 3, comma 4 <i>(ANAS)</i>	
Scheda di lettura.....	43
Articolo 3, comma 5 <i>(Ferrovie - Contratto di programma - parte investimenti 2012-2016)</i>	
Scheda di lettura.....	45
Articolo 3, comma 6 <i>(Trasporto ferroviario in Sicilia)</i>	
Scheda di lettura.....	49
Articolo 3, commi 7 e 8 <i>(Trasporto ferroviario in Valle d'Aosta)</i>	
Scheda di lettura.....	51
Articolo 3, comma 9 <i>(Disposizioni in materia di qualificazione delle imprese affidatarie di lavori pubblici in subappalto)</i>	
Scheda di lettura.....	55
Articolo 4, comma 1 <i>(Gestione commissariale di Roma Capitale)</i>	
Scheda di lettura.....	59

Articolo 4, comma 2	
<i>(Gestione integrata dei rifiuti nel territorio di Roma capitale)</i>	
Scheda di lettura.....	63
La crisi nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Roma.....	65
Articolo 4, comma 3	
<i>(Compensazione di effetti finanziari)</i>	
Scheda di lettura.....	67
Articolo 5	
<i>(Disposizioni in materia di Expo 2015)</i>	
Scheda di lettura.....	69
Articolo 6	
<i>(Disposizioni finanziarie in materia di province)</i>	
Scheda di lettura.....	75
Articolo 7	
<i>(Misure per la Regione Sardegna)</i>	
Scheda di lettura.....	81
TESTO A FRONTE.....	87
Articolo 1	
<i>(Modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)</i>	
Comma 2, lett. a).....	89
Comma 2, lett. b)	91
Comma 2, lett. c).....	93
Comma 2, lett. d)	95
Comma 2, lett. e).....	97
Articolo 2	
<i>(Disposizioni in materia di immobili pubblici)</i>	
Comma 1	99
Comma 2.....	101
Comma 3.....	103
Comma 4.....	105
Articolo 3	
<i>(Misure in materia di infrastrutture e trasporti)</i>	
Comma 1	109
Comma 2.....	117
Comma 3.....	119
Articolo 4	
<i>(Disposizioni concernenti Roma capitale)</i>	
Comma 1	125

TAVOLE DI CORRISPONDENZA.....	131
Tavole di corrispondenza e raffronto tra il d.l. n. 151/2013 e il d.l. n. 126/2013	133
Tavola di corrispondenza tra il d.l. n. 150/2013 e il d.l. n. 126/2013 ...	151

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1

(Modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)

Il **comma 1** dell'**articolo 1** rinvia al 1° luglio 2014 (dal 1° gennaio 2014) l'applicazione delle disposizioni recate dai commi 33 e 529 dell'articolo 1 della legge di stabilità per l'anno 2014 (concernenti, rispettivamente, l'acquisto di spazi pubblicitari *on-line* e la stabilizzazione di personale con contratto a tempo determinato presso le regioni).

Il **comma 2** reca una serie di modifiche alla legge di stabilità 2014.

Nello specifico, la **lettera a)** del comma 2 interviene al comma 139 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 (concernente la proroga delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica): viene soppresso l'ultimo periodo della lettera d), n. 3), capoverso 2, con il quale - con riferimento alle detrazioni di imposta relative alle spese sostenute per l'acquisto di mobili - si prevede che dette spese non possano essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione. La **lettera b)** interviene al comma 434 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 (concernente la destinazione di risorse alla riduzione della pressione fiscale), sopprimendo la previsione ivi contenuta secondo cui la nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) deve contenere, tra l'altro, una valutazione dell'andamento della spesa primaria corrente. La **lettera c)** interviene al comma 514 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 (in materia di fiscalità di vantaggio per la regione Sardegna), precisando che il vincolo della copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali rimane a carico del bilancio regionale. La **lettera d)** interviene al comma 573 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 (concernente la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali), fissando in novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa legge il termine entro il quale gli enti locali, in sede di prima applicazione, possono riproporre la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. La **lettera e)** interviene infine al comma 680, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 (concernente la proroga del termine per il versamento della maggiorazione standard TARES), precisando che il versamento della maggiorazione, da effettuare entro il 24 gennaio 2014 (ove non eseguito entro il 16 dicembre 2013), non pregiudica l'accertamento delle relative somme nel 2013.

Articolo 2, commi 1 e 2

(Contratti di locazione delle pubbliche amministrazioni)

L'**articolo 2** al **comma 1** modifica (dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2014) il termine introdotto dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 120 del 2013 per

l'esercizio della facoltà di recesso da parte delle Amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli organi costituzionali, dai contratti di locazione di immobili in essere; prevede inoltre che il termine di preavviso per l'esercizio del diritto in parola vada esercitato entro 180 giorni (anziché entro 30 giorni). Il **comma 2** sopprime il riferimento alla norma suddetta contenuto all'articolo 1, comma 389, della legge di stabilità 2014.

Articolo 2, commi 3 - 5

(Semplificazioni in materia di immobili pubblici)

L'**articolo 2** ai **commi da 3 a 5** reca norme di semplificazione per il trasferimento di immobili pubblici. In particolare il **comma 3** è diretto a semplificare il trasferimento ai comuni degli alloggi costruiti per i profughi rimuovendo l'ostacolo della preventiva pubblicazione di un bando da parte dei comuni; il **comma 4**, al fine di semplificare la procedura di alienazione in blocco di immobili pubblici, esonera lo Stato e gli altri enti pubblici dalle dichiarazioni di conformità catastale, mentre il **comma 5** agevola il completamento di tali operazioni immobiliari con riguardo all'acquisizione dell'attestato di prestazione energetica.

Articolo 2, comma 6

(Somme a disposizione dell'Agenzia del demanio)

L'**articolo 2** al **comma 6** autorizza una spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 al fine di mettere a disposizione dell'Agenzia del demanio le somme per il pagamento degli oneri di urbanizzazione connessi alle operazioni di valorizzazione degli immobili dello Stato.

Articolo 3, commi 1-3

(Trasporto ferroviario della Regione Campania)

I **commi 1-3** recano disposizioni per garantire gli obiettivi del piano di rientro, in corso di approvazione, dal disavanzo accertato delle società esercenti il trasporto regionale ferroviario nella Regione Campania.

Sono attribuiti (**comma 1**) al Commissario straordinario compiti di rimodulazione dei servizi, di applicazione di misure di efficientamento, fissazione delle tariffe e definizione della dotazione di personale; inoltre è individuato il finanziamento della struttura di supporto del Commissario, il quale potrà richiedere anticipazioni finanziarie, fino all'approvazione del piano di

rientro. **Il comma 2** proroga al 31 dicembre 2014 il divieto di azioni esecutive, anche concorsuali, nei confronti delle società a partecipazione regionale esercenti il trasporto ferroviario regionale. **Il comma 3** soppriime il Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario - finalizzato al graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di stabilizzazione finanziaria ovvero per la regione Campania al finanziamento del piano di rientro - istituendo in suo luogo un Fondo di rotazione finalizzato a concedere alla regione Campania anticipazioni di cassa per il finanziamento del piano di rientro, con una dotazione di 50 milioni di euro.

Articolo 3, comma 4 (ANAS)

Il comma 4 consente al Ministero dell'economia e delle finanze di trasferire ad ANAS S.p.A., in via di anticipazione, le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2013 sul pertinente capitolo di bilancio, per consentire alla società di far fronte ai pagamenti dovuti, sulla base degli stati di avanzamento lavori, in relazione a interventi conclusi o in corso di realizzazione.

Articolo 3, comma 5 (*Ferrovie - Contratto di programma - parte investimenti 2012-2016*)

Il comma 5 autorizza il proseguimento della regolazione dei rapporti tra lo Stato e il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria sulla base del Contratto di programma 2007-2011, fino alla conclusione della procedura di approvazione del Contratto di programma - parte investimenti 2012-2016, al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e l'attuazione dei relativi programmi di investimento. Viene fissato il termine massimo del 30 giugno 2014 per la conclusione della procedura di approvazione del Contratto di programma, parte investimenti 2012-2016.

Articolo 3, comma 6 (*Trasporto ferroviario in Sicilia*)

Il comma 6 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a corrispondere a Trenitalia S.p.A. le somme previste, per l'anno 2013, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico di trasporto ferroviario eserciti nella regione Sicilia e ai servizi interregionali, nel

rispetto della vigente normativa comunitaria, nelle more della stipula del nuovo contratto di servizio pubblico per i servizi di trasporto ferroviario per le regioni a statuto speciale.

Articolo 3, commi 7 e 8
(Trasporto ferroviario in Valle d'Aosta)

Il comma 7 dispone il pagamento diretto per l'anno 2013, da parte dello Stato a Trenitalia S.p.A., della quota di 23 milioni di euro quale corrispettivo dovuto per i servizi ferroviari di interesse locale resi nel triennio 2011-2013 svolti nella Regione Valle d'Aosta, come previsto dall'Accordo tra lo Stato e la Regione dell'11 novembre 2010. **Il comma 8** provvede alla copertura finanziaria.

Articolo 3, comma 9
(Disposizioni in materia di qualificazione delle imprese affidatarie di lavori pubblici in subappalto)

Il comma 9 sospende fino al 30 settembre 2014 gli effetti di una decisione del Capo dello Stato che ha annullato alcuni articoli del regolamento di esecuzione del codice degli appalti, in accoglimento di un ricorso straordinario. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame dovranno essere adottate le disposizioni di modifica del citato regolamento, con riguardo al sistema di qualificazione delle imprese.

Articolo 4, comma 1
(Gestione commissariale di Roma Capitale)

L'**articolo 4 al comma 1** autorizza il Commissario straordinario del Governo del comune di Roma ad inserire, per un importo complessivo massimo di 115 milioni di euro, nella massa passiva di cui al documento predisposto per l'accertamento definitivo del debito, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008.

Articolo 4, comma 2
(Gestione integrata dei rifiuti nel territorio di Roma capitale)

L'**articolo 4, comma 2**, destina 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015, utilizzando le risorse di cui

all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, relativo ai trasferimenti alle Regioni in attuazione del federalismo amministrativo, alle seguenti finalità:

- contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata nel territorio di Roma capitale;
- attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 4 agosto 2012, "Patto per Roma" e dal programma di lavoro ivi contenuto "Raccolta differenziata", da validare, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e rimodulare.

Articolo 4, comma 3

(Compensazione di effetti finanziari)

L'**articolo 4** al **comma 3** dispone che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal precedente comma 2 si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente.

Articolo 5

(Disposizioni in materia di Expo 2015)

L'**articolo 5** reca disposizioni volte ad agevolare la realizzazione degli interventi previsti per l'Esposizione universale di Milano, in particolare attribuendo per il 2013 al comune di Milano un contributo di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese.

Articolo 6

(Disposizioni finanziarie in materia di province)

L'**articolo 6** reca alcune disposizioni di interesse per le province, relative:

- alle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio delle province per l'anno 2013;
- alle riduzioni da apportate al fondo sperimentale per l'anno 2013 per effetto delle disposizioni di *spending review*;
- alla determinazione dei trasferimenti erariali non fiscalizzati da corrispondere delle province appartenenti alla regione Sicilia e alla regione Sardegna per l'anno 2013.

Articolo 7
(Misure per la Regione Sardegna)

L'**articolo 7** reca disposizioni in favore della Regione Sardegna in connessione agli eventi meteorologici che hanno colpito la regione nel novembre 2013. Nello specifico, il **comma 1** prevede che i pagamenti dei tributi non versati, ai sensi del decreto ministeriale del 30 novembre 2013 (che ha sospeso i termini per l'adempimento degli obblighi tributari per i contribuenti colpiti dagli eventi meteorologici del novembre 2013 verificatisi nella regione Sardegna), siano effettuati tra il 24 gennaio 2014 ed il 17 febbraio 2014 senza applicazione di sanzioni ed interessi. Ai sensi del **comma 2** i soggetti che hanno subito danni per gli eventi suddetti possono chiedere un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato della durata massima di 2 anni; a tal fine si autorizzano i soggetti finanziatori a contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana (ABI), fino ad un massimo di 90 milioni di euro. I **commi da 3 a 8** disciplinano la procedura per il rilascio di tali finanziamenti, i relativi obblighi di comunicazione in caso di omessi pagamenti nonché il monitoraggio dei limiti di spesa; i **commi 9 e 10** recano norme di copertura e di adeguamento finanziario, mentre il **comma 11** prevede che i finanziamenti siano concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, individuando la relativa procedura di verifica.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)

1. L'applicazione dei commi 33 e 529 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è rinviata al 1° luglio 2014.
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 139, lettera d), n. 3), capoverso 2. è soppresso l'ultimo periodo;
 - b) al comma 434, primo periodo, sopprimere le parole: “dell'andamento della spesa primaria corrente e”;
 - c) al comma 514, capoverso Art. 10, dopo le parole: “ferma restando la copertura” sono inserite le seguenti: “a carico del bilancio regionale”;
 - d) al comma 573, le parole: “trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del testo unico,” sono sostituite dalle seguenti: “novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge” e le parole: “in pendenza del termine di trenta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “in pendenza del termine di novanta giorni”;
 - e) al comma 680, dopo le parole: “Alla stessa data del 24 gennaio 2014,”, sono inserite le seguenti: “fermo restando l'accertamento delle relative somme nel 2013,”.

L'**articolo 1** reca una serie di interventi concernenti disposizioni contenute nella legge di stabilità per l'anno 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147).

Il **comma 1** dell'**articolo 1** rinvia al 1° luglio 2014 (dal 1° gennaio 2014) l'applicazione delle disposizioni recate dai commi 33 e 529 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 (concernenti, rispettivamente, l'acquisto di spazi pubblicitari *on-line* e la stabilizzazione di personale con contratto a tempo determinato presso le regioni).

Più in dettaglio, si ricorda che il comma 33 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 prevede che i soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità *on line*, anche attraverso centri media ed operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA italiana. A tal fine, la norma introduce un nuovo articolo 17-*bis* al D.P.R. n. 633 del 1972 - IVA.

Tale articolo dispone, inoltre, che gli spazi pubblicitari *on line* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito o la fruizione di un servizio *on line* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti (editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario) titolari di partita IVA italiana. La norma si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

La Relazione tecnica evidenzia come il rinvio dell'applicazione della disposizione al 1° luglio 2014 risponderrebbe all'esigenza di verificarne la compatibilità comunitaria.

Per quanto concerne il comma 529 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, questo dispone che le Regioni che al 31 dicembre 2012 non si trovino in situazioni di eccedenza di personale in rapporto alla dotazione organica sia complessiva, sia relativa alla categoria/qualifica interessata, e che stiano assolvendo alla carenza della dotazione organica attraverso il ricorso e l'impiego di personale assunto con procedure ad evidenza pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi e i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuità, purché con il medesimo datore di lavoro, ed ove le "predette deroghe ai limiti contrattuali imposti dalla normativa vigente e dal contratto stesse" siano state oggetto di apposita contrattazione decentrata tra le organizzazioni sindacali abilitate e l'ente interessato ai sensi della disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 368 del 2001 (che dà attuazione alla direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo sul lavoro a tempo determinato), possono procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato.

Il **comma 2** dell'articolo 1 reca una serie di modifiche alla legge di stabilità per l'anno 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147).

Nello specifico, la **lettera a)** del comma 2 interviene al comma 139 dell'articolo 1 della legge di stabilità per l'anno 2014 (concernente la proroga delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica): viene soppresso l'ultimo periodo della lettera d), n. 3), capoverso 2, con il quale - con riferimento alle detrazioni di imposta relative alle spese sostenute per l'acquisto di mobili - si prevede che dette spese non possano essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione.

Si ricorda al riguardo che il comma 139 dell'articolo 1 citato ha previsto una proroga delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica recate dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63¹.

La lettera d) del comma 139 ha modificato l'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, con il quale è stata disposta la proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili. In particolare, il punto 3) della lettera d) ha modificato il comma 2 dell'articolo 16 citato, prevedendo per i contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 una detrazione del 50 per cento per le ulteriori spese documentate e sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 per l'acquisto dei seguenti prodotti finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione:

- mobili;
- grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+;
- forni di classe A.

¹ *Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.*

Ai fini del riconoscimento della detrazione in oggetto, la norma fa riferimento ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1, cioè a coloro che usufruiscono delle possibilità di detrarre - nel limite massimo di spesa di 96.000 euro - il 50 per cento delle spese di ristrutturazione edilizia sostenute nel periodo di tempo tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2014.

Si evidenzia inoltre che con la [circolare n. 29/E](#) del 18 settembre 2013 l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti su alcune questioni interpretative concernenti le detrazioni per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, per acquisto di mobili per l'arredo e di elettrodomestici disposte dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.

La formulazione originaria del testo precisa che le spese per l'acquisto di mobili non possano essere superiori alle spese per i lavori di ristrutturazione a cui devono essere necessariamente collegate. Tale previsione viene soppressa dalla norma in commento al fine - come precisato dalla Relazione - di eliminare possibili profili problematici, anche di natura retroattiva, derivanti dalla norma.

La **lettera b)** del comma 2 interviene al comma 434 dell'articolo 1 della legge di stabilità per l'anno 2014 (concernente la destinazione di risorse alla riduzione della pressione fiscale), sopprimendo la previsione ivi contenuta secondo cui la nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) deve contenere, tra l'altro, una valutazione dell'andamento della spesa primaria corrente.

Si ricorda al riguardo che con i commi da 431 a 435 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 è stato istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

Il Fondo viene istituito utilizzando le risorse derivanti dai risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione della spesa pubblica, nonché, per il biennio 2014-2015, l'ammontare di risorse che si stima di incassare, in sede di nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF), a titolo di maggiori entrate rispetto alle previsioni di bilancio derivanti dalle attività di contrasto all'evasione fiscale (commi 431 e 432), fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Il DEF reca l'indicazione del recupero di evasione fiscale registrato nell'anno precedente, dei risparmi di spesa e delle maggiori entrate rispetto all'anno precedente e di quelli previsti fino alla fine dell'anno in corso e per gli anni successivi (comma 433).

Il comma 434, nella sua formulazione originaria, prevede che la nota di aggiornamento al DEF contenga una valutazione dell'andamento della spesa primaria corrente e degli incassi derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale rispetto alle relative previsioni di bilancio dell'anno in corso. Eventuali maggiori risorse vengono iscritte, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, nello stato di previsione delle entrate e, contestualmente, nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale; la legge di stabilità detta gli interventi di miglioramento degli strumenti di contrasto all'evasione fiscale e di razionalizzazione della spesa nonché i nuovi importi delle deduzioni e detrazioni, in modo da garantire la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Per l'anno 2014 le entrate derivanti da misure straordinarie di contrasto all'evasione, non computate nei saldi di finanza pubblica, sono finalizzate in corso d'anno alla riduzione della pressione fiscale sul lavoro, mediante riassegnazione all'apposito Fondo; esse sono destinate all'incremento delle deduzioni IRAP e detrazioni IRPEF, ad esclusione delle detrazioni per redditi di pensione spettanti (comma 435).

La norma in esame elimina pertanto la previsione che include nella nota di aggiornamento del DEF una valutazione dell'andamento della spesa primaria corrente. La Relazione evidenzia come la correzione si renderebbe necessaria in quanto non tecnicamente possibile iscrivere nello stato di previsione dell'entrata (come previsto dallo stesso comma 434) somme derivanti da riduzioni di spesa.

La **lettera c)** del comma 2 interviene al comma 514 dell'articolo 1 della legge di stabilità per l'anno 2014 (in materia di fiscalità di vantaggio per la regione Sardegna), precisando che il vincolo della copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali rimane a carico del bilancio regionale.

Più in dettaglio, si ricorda al riguardo che il comma 514 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 ha modificato l'articolo 10 dello Statuto speciale per la Sardegna, al fine di consentire alla regione una maggiore manovrabilità della leva fiscale. Secondo quanto disposto dal nuovo articolo 10, la Regione, con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può disporre agevolazioni, esenzioni e detrazioni di imposta, nonché modificare le aliquote in aumento entro i valori stabiliti dalla legge dello Stato o in diminuzione. Resta comunque ferma la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

La **lettera d)** del comma 2 interviene al comma 573 dell'articolo 1 della legge di stabilità per l'anno 2014 (concernente la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali), fissando in novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa legge il termine entro il quale gli enti locali, in sede di prima applicazione, possono riproporre la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

Si ricorda al riguardo che il comma 573 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 ha integrato le modalità di accesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista per gli enti locali per i quali sussistono squilibri strutturali del bilancio in grado di provocarne il dissesto finanziario.

In particolare, il comma 573 nella sua formulazione originaria ha introdotto la possibilità - limitata al solo esercizio 2014 - per gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte della Corte dei Conti del piano di riequilibrio finanziario e che non abbiano, tuttavia, ancora dichiarato il dissesto finanziario, di riproporre entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui

all'articolo 243-*bis*, comma 5², del decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL), la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del TUEL, qualora dimostrino dinanzi alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti un miglioramento della condizione di ente strutturalmente deficitario, secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro dell'interno.

In pendenza del termine di trenta giorni (che per effetto della modifica apportata dalla norma in esame diventa di novanta giorni) non trova applicazione l'articolo 243-*bis*, comma 3, del TUEL, che sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei conti di assegnare un termine per l'adozione delle misure correttive.

Secondo la Relazione la modifica apportata si renderebbe necessaria in quanto il previsto termine di trenta giorni non sarebbe adeguato rispetto alle esigenze rappresentate dai comuni.

La **lettera e)** del comma 2 interviene infine al comma 680, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge di stabilità per l'anno 2014 (concernente la proroga del termine per il versamento della maggiorazione standard TARES), precisando che il versamento della maggiorazione, da effettuare entro il 24 gennaio 2014 (ove non eseguito entro il 16 dicembre 2013), non pregiudica l'accertamento delle relative somme nel 2013.

Si ricorda al riguardo che il comma 680 dell'articolo 1 citato - oltre a posticipare dal 16 al 24 gennaio 2014 il termine per il versamento della c.d. mini IMU introdotta dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 133 del 2013 - ha previsto che entro la stessa data del 24 gennaio 2014 sia comunque effettuato il versamento della maggiorazione standard della TARES, di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 (pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni) ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013. Viene altresì precisato che i comuni inviano il modello di pagamento precompilato, in tempo utile per il versamento della maggiorazione.

² Si ricorda che il comma 5 dell'articolo 243-*bis* citato prevede che il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1 (per il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale), delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di dieci anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.

Articolo 2, commi 1 e 2

(Contratti di locazione delle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 2-*bis* del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, le parole “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti “30 giugno 2014” e le parole “trenta giorni” sono sostituite dalle seguenti “180 giorni”.

2. All'articolo 1, comma 389 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sopprimere le seguenti parole: “comma 1 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, e quelle di cui al”.

L'**articolo 2** al **comma 1** modifica (dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2014) il termine introdotto dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 120 del 2013 per l'esercizio della facoltà di recesso da parte delle Amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli organi costituzionali, dai contratti di locazione di immobili in essere; prevede inoltre che il termine di preavviso per l'esercizio del diritto in parola vada esercitato entro 180 giorni (anziché entro 30 giorni). Il **comma 2** sopprime il riferimento alla norma suddetta contenuto all'articolo 1, comma 389, della legge di stabilità 2014.

Più in dettaglio, il **comma 1** interviene all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120³, modificando il termine ivi previsto per il recesso dai contratti di locazione di immobili in corso di amministrazioni dello Stato, regioni, enti locali e organi costituzionali.

Si ricorda che l'articolo 2-*bis* citato consente alle amministrazioni dello Stato, alle regioni, agli enti locali ed agli organi costituzionali (nell'ambito della propria autonomia) di recedere dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 120 del 2013, ossia al 15 dicembre 2013.

Tale facoltà - anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa - va esercitata dalle amministrazioni in parola entro il 31 dicembre 2014. Viene fissato altresì, anche in deroga ad eventuali clausole difformi previste dal contratto, un termine di preavviso di trenta giorni per l'esercizio del diritto di recesso⁴.

³ *Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione.*

⁴ Si ricorda che l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012 (*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*), come modificato dall'articolo 49, comma 01, del decreto-legge n. 69 del 2013, ha già concesso alle regioni e agli enti locali la facoltà di recedere, entro il 31 dicembre 2013, dai contratti di locazione in essere alla data di entrata in vigore del decreto (ossia al 7 luglio 2012), anche in deroga ai termini di preavviso stabiliti dal contratto. Tale facoltà di recesso è da

Su tale quadro normativo la norma in esame interviene prevedendo che:

- la facoltà di recesso va esercitata entro il 30 giugno 2014 (anziché entro il 31 dicembre 2014);
- il termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso viene fissato in 180 giorni (anziché in trenta giorni).

Il **comma 2** modifica il comma 389 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), al fine di sopprimere il riferimento ivi contenuto alla norma modificata dal comma 1 (ossia all'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 120 del 2013).

Si ricorda al riguardo che il comma 388 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 ha previsto il divieto di rinnovo dei contratti di locazione da parte di pubbliche amministrazioni qualora l'Agenzia del demanio non abbia espresso parere non ostativo entro il termine di sessanta giorni prima della data entro la quale l'amministrazione locataria può avvalersi della facoltà di comunicare il recesso dal contratto. L'Agenzia del demanio autorizza il rinnovo di contratti di locazione a condizione che non sussistano immobili demaniali disponibili. Sono nulli i contratti stipulati in violazione delle suddette norme.

Ai sensi del comma 389 per i contratti di locazione di immobili dei fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti nonché degli immobili di terzi aventi causa dagli stessi fondi non trovano applicazione la norma di cui al precedente comma 388 e il citato articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 120 del 2013.

Pertanto, per effetto della modifica apportata dalla norma in esame per gli immobili dei fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti e per gli immobili di terzi aventi causa dagli stessi fondi non trova applicazione esclusivamente il sopra descritto comma 388.

mettere in correlazione con quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo 3, il quale ha previsto la possibilità che alle regioni e agli enti locali possa essere concesso, per fini istituzionali, l'uso gratuito di beni immobili di proprietà dello Stato e che allo Stato, per i medesimi fini istituzionali, possa essere concesso l'uso gratuito di beni immobili di proprietà delle regioni e degli enti locali.

Articolo 2, commi 3-5
(Semplificazioni in materia di immobili pubblici)

3. All'ultimo periodo del comma 15, dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono soppresse le parole: «, il cui espletamento deve precedere il trasferimento ai comuni».

4. All'articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo del comma 18, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

b) al primo periodo del comma 19, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché dalle

dichiarazioni di conformità catastale previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

5. Nei casi delle operazioni immobiliari di cui al predetto articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni, nonché all'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non si applica la disposizione di cui al comma 3-*bis* del medesimo articolo 6.

L'**articolo 2 ai commi da 3 a 5** reca norme di semplificazione per il trasferimento di immobili pubblici. In particolare il **comma 3** è diretto a semplificare il trasferimento ai comuni degli alloggi costruiti per i profughi rimuovendo l'ostacolo della preventiva pubblicazione di un bando da parte dei comuni; il **comma 4**, al fine di semplificare la procedura di alienazione in blocco di immobili pubblici, esonera lo Stato e gli altri enti pubblici dalle dichiarazioni di conformità catastale, mentre il **comma 5** agevola il completamento di tali operazioni immobiliari con riguardo all'acquisizione dell'attestato di prestazione energetica.

Le disposizioni in esame paiono riproporre il contenuto, rispettivamente, dei commi 9, 10 e 11 dell'articolo 2 del decreto-legge (decaduto) n. 126 del 2013 (nel testo presentato al Senato AS 1149).

Più in dettaglio, il **comma 3** novella il comma 15 dell'articolo 2 della [legge n. 244 del 2007](#) (*Legge finanziaria 2008*), concernente il trasferimento in proprietà a titolo gratuito ai comuni degli alloggi originariamente destinati ai profughi.

La norma, al fine di semplificare il trasferimento di tali alloggi ai comuni, rimuove l'ostacolo - previsto dal testo previgente - della preventiva

pubblicazione di un bando per le assegnazioni in locazione riservato alla categoria dei profughi, necessario al fine di completare la procedura.

Si ricorda che il citato comma 15 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008 ha disposto, al primo periodo, il trasferimento in proprietà ai comuni, a titolo gratuito e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del loro trasferimento, degli alloggi di cui all'articolo 4, commi 223-224, della legge finanziaria 2004, cioè degli alloggi costruiti per i profughi. La disposizione specifica che tale trasferimento avviene a favore dei comuni, nel cui territorio tali alloggi sono ubicati, ai sensi dell'articolo 1, comma 441, della legge finanziaria 2005).

Il secondo periodo (che riproduce esattamente il corrispondente periodo del richiamato articolo 1, comma 441, della legge finanziaria 2005) dispone che i comuni procedono all'accertamento di eventuali difformità urbanistico-edilizie, entro 120 giorni dalla volturazione.

Il terzo periodo dispone che il vincolo di destinazione di cui all'articolo 4, comma 224, della legge finanziaria 2004⁵, resta fermo esclusivamente per:

- le domande di acquisto regolarmente presentate dagli assegnatari entro il termine stabilito dall'articolo 45, comma 3, della legge finanziaria 2001 (ossia entro il 30 dicembre 2005),
- nonché per le assegnazioni in locazione sulla base di un bando riservato alla categoria dei profughi, il cui espletamento deve precedere il trasferimento ai comuni.

La norma in esame interviene - come detto - sopprimendo tale preventiva pubblicazione del bando.

Il **comma 4** reca modifiche ai commi 18 e 19 dell'articolo 3 del [decreto-legge n. 351 del 2001](#)⁶, concernente la dismissione in blocco di immobili pubblici.

Si ricorda che l'articolo 3 citato ha disposto, al comma 1, il trasferimento a titolo oneroso (con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze) di beni immobili appartenenti al patrimonio immobiliare pubblico a società aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del predetto patrimonio immobiliare; l'inclusione nei decreti produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile. Con gli stessi decreti sono determinati:

- a) il prezzo iniziale che le società corrispondono a titolo definitivo a fronte del trasferimento dei beni immobili e le modalità di pagamento dell'eventuale residuo, che può anche essere rappresentato da titoli;
- b) le caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione che le società realizzano per finanziare il pagamento del prezzo;
- c) l'immissione delle società nel possesso dei beni immobili trasferiti;

⁵ Il comma 224 citato reca una disposizione riguardante gli immobili di cui al comma 3 dell'articolo 45 della legge finanziaria 2001, realizzati ed assegnati ai profughi, che prevede che tali immobili non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle originarie e, di conseguenza, anche se gestiti da amministrazioni non statali, il preesistente vincolo di destinazione non può essere modificato.

⁶ *Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.*

- d) la gestione dei beni immobili trasferiti e dei contratti accessori, da regolarsi in via convenzionale con criteri di remuneratività;
- e) le modalità per la valorizzazione e la rivendita dei beni immobili trasferiti.

In relazione a tali beni, il comma 18 dell'articolo 3 citato esonera lo Stato e gli altri enti pubblici dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale.

La novella in esame (**lettera a**) del comma 4) integra tale disposizione esonerando lo Stato e gli altri enti pubblici anche dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del [decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#)⁷.

Il comma 14 dell'articolo 19 citato prevede infatti che gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.

Ai sensi del successivo articolo 15 la richiesta di registrazione di contratti, scritti o verbali, di locazione o affitto di beni immobili esistenti sul territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, deve contenere anche l'indicazione dei dati catastali degli immobili.

La novella apportata al comma 19 dell'articolo 3 citato del decreto-legge n. 351 del 2001 (**lettera b**) del comma 4) riveste contenuto analogo con riferimento alle società di cartolarizzazione, che per la rivendita dei beni immobili ad esse trasferiti sono - ai sensi della normativa vigente - esonerate dalla garanzia per vizi e per evizione e dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale.

La norma in esame estende pertanto detto esonero alle dichiarazioni di conformità catastale.

In relazione alle operazioni immobiliari di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001 sopra ricordate, nonché a quelle disposte dall'articolo 11-*quinquies* del [decreto-legge n. 203 del 2005](#)⁸, il **comma 5** interviene con riguardo all'attestato di prestazione energetica.

⁷ *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.*

⁸ *Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.* Si ricorda che l'articolo 11-*quinquies* citato ha previsto che - nell'ambito delle azioni di perseguimento degli

Esso prevede in particolare che nelle operazioni di dismissione immobiliare menzionate l'attestato di prestazione energetica previsto dall'articolo 6 del [decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192](#), può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento.

Si stabilisce altresì che non si applichi la disposizione di cui al comma 3-*bis* del medesimo articolo 6, secondo cui l'attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti.

Si ricorda che l'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005⁹ (recentemente sostituito dal comma 1 dell'articolo 6 del [D.L. 4 giugno 2013, n. 63](#)) ha introdotto l'attestato di prestazione energetica (APE) al posto dell'attestato di certificazione energetica (ACE), in attuazione degli articoli da 11 a 13 della direttiva 2010/31/UE, sul tema della certificazione della prestazione energetica degli edifici.

In sintesi l'attestato di prestazione energetica deve essere fornito per

- le nuove costruzioni o per gli edifici oggetto di importanti ristrutturazioni, a cura del costruttore;
- per gli edifici esistenti venduti o locati ad un nuovo locatario, a cura del proprietario dell'immobile;
- per gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni aperti al pubblico con superficie superiore a 500 m², entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (dal 9 luglio 2015, la soglia è abbassata a 250 m²).

Il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica, in caso di vendita o di nuova locazione di edifici ancora sprovvisti e a renderlo disponibile all'avvio trattative. Per gli edifici in costruzione il venditore o locatario rende nota la futura prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato di prestazione energetica. Nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di edifici è inserita la clausola riguardante il ricevimento della documentazione in merito all'attestazione della prestazione energetica degli edifici.

Si prevede poi (come già anticipato) che l'APE sia allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione pena la nullità degli stessi contratti.

I commi successivi disciplinano quindi la possibilità dell'APE cumulativo, la validità e l'aggiornamento dell'APE, l'APE relativo agli edifici aperti al pubblico e agli edifici pubblici, l'attestato di qualificazione energetica da predisporre al fine di semplificare il successivo rilascio dell'APE.

obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili pubblici - l'alienazione di tali immobili è considerata urgente con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo di vendita sia determinato secondo criteri e valori di mercato. La norma autorizza pertanto l'Agenzia del demanio, con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con le amministrazioni che li hanno in uso, a vendere i beni immobili ad uso non abitativo appartenenti al patrimonio pubblico.

⁹ *Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.*

Articolo 2, comma 6

(Somme a disposizione dell'Agenzia del demanio)

6. Al fine di agevolare le operazioni di valorizzazione degli immobili dello Stato effettuate ai sensi dell'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, anche attraverso il concorso agli eventuali oneri di urbanizzazione connessi a tali operazioni, è autorizzata la spesa a favore dell'Agenzia del demanio

di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

L'**articolo 2 al comma 6** autorizza una spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 al fine di mettere a disposizione dell'Agenzia del demanio le somme per il pagamento degli oneri di urbanizzazione connessi alle operazioni di valorizzazione degli immobili dello Stato.

Più in dettaglio, il comma 6 autorizza la spesa di 20 milioni di euro - per ciascuno degli anni 2015 e 2016 - a favore dell'Agenzia del Demanio al fine di agevolare le operazioni di valorizzazione degli immobili dello Stato effettuate ai sensi dell'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203¹⁰, anche attraverso il concorso agli eventuali oneri di urbanizzazione connessi a tali operazioni.

Si ricorda in estrema sintesi che l'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, ha dettato disposizioni in materia di dismissione di immobili pubblici, la cui alienazione è considerata urgente con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo di vendita sia determinato secondo criteri e valori di mercato. L'Agenzia del demanio è stata pertanto autorizzata, con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con le amministrazioni che li hanno in uso, a vendere con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 (ossia a trattativa privata, anche in blocco), i beni immobili ad uso non abitativo appartenenti al patrimonio pubblico.

A parere della Relazione governativa la disposizione metterebbe a disposizione dell'Agenzia del demanio le somme occorrenti per il pagamento degli oneri di urbanizzazione connessi alle operazioni di valorizzazione degli immobili dello Stato,

¹⁰ *Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*

laddove tali oneri siano stati ricompresi nel prezzo di cessione e per un importo pari agli oneri medesimi.

All'onere recato dalla disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Si ricorda che l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282¹¹, al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica».

¹¹ *Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica.*

Articolo 3, commi 1-3
(Trasporto ferroviario della Regione Campania)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Ai fini della completa attuazione del piano di rientro dal disavanzo accertato, il Commissario adotta i provvedimenti più idonei in tema di rimodulazione dei servizi, di applicazione di misure di efficientamento coerenti con costi standard individuati sulla base del mercato, omogenei a livello nazionale, che consentano il confronto con le migliori pratiche gestionali e di fissazione delle tariffe che tengano conto della tariffa media applicata a livello nazionale per passeggero/Km, e di fissazione delle tariffe aziendali, nonché di definizione della dotazione di personale, compatibili con il perseguimento dell'obiettivo dell'equilibrio economico.»;

b) il comma 6-*quater* è sostituito dal seguente:

«6-*quater*. Per la celere realizzazione delle attività di cui ai commi da 5 a 6-*ter*, il Commissario costituisce una struttura di supporto, definendone i compiti e le modalità operative, con oneri a carico delle risorse individuate dal comma 9 e dall'articolo 11, commi da 13 a 16, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.»;

c) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al comma 5, ed al fine di garantire la continuità aziendale, il Commissario può

richiedere, con propri decreti, anticipazioni dell'erogazione, anche integrale, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al comma 9, nonché di quelle previste dall'articolo 1, comma 9-*bis*, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modificazioni, finalizzate alle spese strettamente necessarie a garantire i livelli essenziali delle prestazioni del servizio di trasporto pubblico locale e alla prosecuzione del pagamento del debito pregresso».

2. All'articolo 1, comma 177, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la parola: «2013» è sostituita dalla seguente: «2014».

3. All'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 9-*bis* è sostituito dal seguente:

«9-*bis*. Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di rotazione, con una dotazione di 50 milioni di euro, finalizzato a concedere alla regione Campania anticipazioni di cassa per il finanziamento del piano di rientro di cui al comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.»;

b) al comma 9-*ter*, le parole: «da emanare entro il termine del 31 marzo 2013 sono individuati i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione

di cui al comma 9-bis attribuibile a ciascuna regione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 10 per abitante e della disponibilità annua del Fondo.» sono sostituite dalle seguenti: «sono definite le modalità per la concessione e per la restituzione dell'anticipazione di cui al comma 9-bis in un periodo massimo di 10 anni,

decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione stessa»;

c)al comma 9-quater le parole: «dalle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «dalla regione Campania»;

d)al comma 9-sexies le parole: «alle regioni interessate» sono sostituite dalle seguenti: «alla regione Campania»;

e)al comma 9-septies, le parole: «di cui al comma 9-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

I commi 1-3, identici all'articolo 1, commi 2-4, del decreto-legge [126/2013](#)¹², decaduto per la mancata conversione in legge cui il Governo ha rinunciato, recano disposizioni per garantire gli obiettivi del piano di rientro, in corso di approvazione, dal disavanzo accertato delle società esercenti il trasporto regionale ferroviario nella Regione Campania.

Il comma 1 novella (si veda il testo a fronte in allegato alla presente scheda) l'articolo 16, del decreto-legge [83/2012](#)¹³ che ai commi da 5 a 10, delinea una procedura di accertamento dei disavanzi e una conseguente procedura di definizione dei piani di rientro, da realizzarsi nel termine di 5 anni, per riorganizzare e riqualificare il sistema di mobilità regionale su ferro della Regione Campania.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni non comportano maggiori oneri per la finanza pubblica, ma tendono a garantire gli obiettivi del piano di rientro in corso di approvazione.

Il menzionato articolo 16, comma 5, prevede che un Commissario *ad acta* effettui, nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto, una ricognizione della consistenza dei debiti e dei crediti delle società esercenti il trasporto regionale ferroviario e che nei successivi 60 giorni, sulla base delle risultanze dello stato dei debiti e dei crediti, elabori un piano di rientro dal disavanzo accertato e un piano dei pagamenti, alimentato dalle risorse regionali disponibili in bilancio e dalle entrate conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 9. Il piano della durata massima di 60 mesi, dopo

¹² Decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126 “Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio”; decaduto per la mancata conversione in legge.

¹³ D.L. 22 giugno 2012, n. 83 “Misure urgenti per la crescita del Paese”.

l'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze, dovrà individuare gli interventi necessari al perseguimento delle finalità indicate e all'equilibrio economico delle società, nonché le necessarie azioni di riorganizzazione, riqualificazione o potenziamento del sistema di mobilità regionale su ferro. Il Commissario *ad acta* è stato nominato ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge [78/2010](#)¹⁴, per l'attuazione delle misure relative alla razionalizzazione e al riordino delle società partecipate regionali, recate dal piano di stabilizzazione finanziaria della Regione Campania approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 marzo 2012, al fine di consentire l'efficace realizzazione del processo di separazione tra l'esercizio del trasporto ferroviario regionale e la proprietà, gestione e manutenzione della rete, anche in applicazione dell'articolo 4 del decreto-legge [138/2011](#)¹⁵, salvaguardando i livelli essenziali delle prestazioni e la tutela dell'occupazione.

Il comma 6, per garantire la continuità dell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico regionale, consente al Commissario *ad acta* nelle more dei tre mesi previsti per la predisposizione del piano di rientro, di adottare ogni atto necessario ad assicurare lo svolgimento della gestione del servizio da parte di un unico gestore a livello di ambito o bacino territoriale ottimale, coincidente con il territorio della Regione, con il vincolo di garantire comunque il principio di separazione tra la gestione del servizio e la gestione e manutenzione delle infrastrutture.

Il nuovo comma 6-bis, esclude l'applicazione delle procedure di deposito presso il registro delle imprese delle decisioni di fusione (Art. 2502-bis C.C.) e di opposizione dei creditori in caso di fusione (Art. 2503 C.C.).

Il comma 6-ter prevede la revoca senza indugio di tutti gli atti da cui derivino incrementi di spesa, rispetto all'anno 2010, adottati dalle società esercenti il trasporto ferroviario regionale successivamente all'adozione del Piano di stabilizzazione finanziaria della regione, se in contrasto con le prescrizioni del Piano o comunque non strettamente necessari al perseguimento dello stesso.

Il comma 6-quater prevede che il commissario *ad acta* possa costituire una struttura di supporto, definendone i compiti e le modalità operative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (tale comma è sostituito dall'articolo 1, comma 2, lettera b del decreto-legge in esame).

Il comma 7 dispone che per un periodo di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (e quindi fino al 26 giugno 2013, poi prorogato al 31 dicembre 2013 ed ora oggetto di ulteriore proroga dal comma 3, dell'articolo 1, del decreto-legge in esame, al 31 dicembre 2014) non possano essere intraprese o proseguite azioni esecutive, anche concorsuali, nei confronti delle società a partecipazione regionale esercenti il trasporto ferroviario regionale ed i pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolino gli enti debitori e i terzi pignorati, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali delle stesse società. Si prevede anche che i relativi debiti insoluti producano, sempre nel periodo di dodici mesi, esclusivamente gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile, fatti salvi gli accordi tra le parti che prevedano tassi di interesse inferiori. La finalità del comma 7 è quella di assicurare lo svolgimento delle

¹⁴ Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica".

¹⁵ D.L. 13 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo".

attività di cui al comma 5 e l'efficienza e continuità del servizio di trasporto secondo le modalità di cui al comma 6. Ai fini della stipula e della successiva sottoscrizione dell'accordo di approvazione dei piani di rientro, accordo che in base alla norma dovrà essere sottoscritto dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze e dal Presidente della Regione, il comma 8 istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito tavolo tecnico, senza oneri per la finanza pubblica, di verifica degli adempimenti regionali per la disamina, in prima istanza, della documentazione pervenuta.

Il comma 9 reca il meccanismo per la copertura finanziaria dei debiti del sistema di trasporto regionale su ferro. In particolare si prevede che la Regione Campania possa utilizzare, per gli anni 2012 e 2013, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (ex Fondo per le aree sottoutilizzate), di cui alla delibera CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009, relativa alla definizione della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate per la programmazione delle politiche di coesione 2007-2013, entro il limite complessivo di 200 milioni di euro. La disposizione è applicabile nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e subordinatamente all'approvazione dei piani di rientro di cui al comma 5. A decorrere dall'anno 2013 si prevede invece un meccanismo di copertura che consente di destinare al finanziamento del sistema di trasporto regionale su ferro la possibilità di aumento dell'aliquota IRAP e dell'addizionale regionale IRPEF introdotta per porre rimedio alla situazione di disavanzo sanitario della regione Campania.

Il comma 10 provvede infine a differire al sessantesimo giorno successivo all'approvazione dei piani di rientro, i termini per l'approvazione dei bilanci consuntivi delle citate società esercenti il trasporto regionale ferroviario.

Il decreto-legge [76/2013](#)¹⁶ (comma 13) consente alla regione Campania di utilizzare le risorse, pari a 1.452,6 milioni di euro, ricevute come anticipazione per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione e non utilizzate a tal fine, per la copertura del piano di rientro dal disavanzo nel settore del trasporto pubblico locale di cui al citato articolo 16, comma 5, del decreto-legge 83/2012, per quella parte di oneri non finanziati dalle risorse:

- di cui al primo periodo del comma 9 dell'articolo 16 del medesimo decreto-legge 83/2012, cioè le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (di cui alla delibera CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009) che la Regione Campania può utilizzare, per gli anni 2012 e 2013, entro il limite complessivo di 200 milioni di euro, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e subordinatamente all'approvazione dei piani di rientro;
- del "Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario", istituito dal comma 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge [174/2012](#)¹⁷, per la parte destinata alla regione Campania; il Fondo, dotato di 50 milioni di euro, è finalizzato a concedere anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché per il concorso al sostegno degli oneri derivanti

¹⁶ Decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti".

¹⁷ Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012".

dall'attuazione del piano di stabilizzazione finanziaria. Una modifica recata dall'articolo 11, comma 16, del decreto-legge 76/2013, include nelle finalizzazioni del Fondo il finanziamento dei piani di rientro.

Il decreto-legge 76/2013 (comma 14) dispone sull'utilizzo da parte della Regione Campania delle risorse non impiegate per il pagamento dei debiti; il prestito verrà erogato alla Regione Campania, solo a seguito dell'approvazione del piano di rientro da parte del Ministero delle infrastrutture e trasporti. Il comma 15 dispone infine, per la Regione Campania, la maggiorazione delle aliquote di IRAP e IRPEF, a decorrere dal 2014, al pari delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari. Il conseguente maggiore gettito fiscale dovrà essere finalizzato prioritariamente all'ammortamento dei prestiti erogati per il pagamento dei debiti della regione e degli enti del Servizio sanitario regionale della Campania e in via residuale all'ammortamento del prestito finalizzato al piano di rientro dai disavanzi nel settore dei trasporti.

Il comma 1, lettera a) aggiunge un nuovo comma *5-bis*, al menzionato articolo 16, del decreto-legge 83/2012, in base al quale, ai fini della completa attuazione del piano di rientro dal disavanzo accertato, il Commissario adotta i provvedimenti più idonei in tema di:

- rimodulazione dei servizi;
- applicazione di misure di efficientamento coerenti con costi standard:
 - individuati sulla base del mercato;
 - omogenei a livello nazionale;
 - che consentano il confronto con le migliori pratiche gestionali;
- fissazione delle tariffe che tengano conto della tariffa media applicata a livello nazionale per passeggero/Km;
- fissazione delle tariffe aziendali;
- definizione della dotazione di personale, compatibili con il perseguimento dell'obiettivo dell'equilibrio economico.

L'articolo 37 del decreto-legge [201/2011](#)¹⁸ attribuisce all'Autorità di regolazione dei trasporti i compiti di definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori.

Il comma 1, lettera b) sostituisce il comma *6-quater* che consente al Commissario di costituire una struttura di supporto, definendone i compiti e le modalità operative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il nuovo testo impone al Commissario la costituzione della struttura di supporto e

¹⁸ D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante, “*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*”.

ne individua il finanziamento con le risorse, prima menzionate, rivenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (articolo 16, comma 9, del decreto-legge 83/2012) e dal Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario (articolo 11, commi da 13 a 16, del decreto-legge 76/2013).

Il comma 1, lettera c) inserisce un nuovo comma 9-*bis* che consente al Commissario di richiedere, con propri decreti, anticipazioni dell'erogazione, anche integrale, delle risorse del Fondo per la coesione e lo sviluppo (articolo 16, comma 9, del decreto-legge 83/2012) e del Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario (articolo 1, comma 9-*bis*, del decreto-legge 174/2012):

- nelle more dell'approvazione dei piani di rientro (articolo 16, comma 5, del decreto-legge 83/2012);
- al fine di garantire la continuità aziendale;
- finalizzate alle spese strettamente necessarie:
 - a garantire i livelli essenziali delle prestazioni del servizio di trasporto pubblico locale;
 - alla prosecuzione del pagamento del debito pregresso.

Si rileva che il riferimento al “servizio di trasporto pubblico locale” non sembra conferente con l’oggetto della normativa descritta, che si riferisce al trasporto regionale su ferro, come evidenziato dalla rubrica.

Il comma 2 novella l'articolo 1, comma 177, della legge di stabilità 2013 ([228/2012](#)) prorogando dal 31 dicembre 2013, al 31 dicembre 2014, l'applicabilità dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 86/2012, in base al quale, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività del Commissario *ad acta* per riorganizzare e riqualificare il sistema di mobilità regionale su ferro della Regione Campania e garantire l'efficienza e continuità del servizio di trasporto, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive, anche concorsuali, nei confronti delle società a partecipazione regionale esercenti il trasporto ferroviario regionale ed i pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolino gli enti debitori e i terzi pignorati, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali delle stesse società. Si prevede anche che i relativi debiti insoluti producano esclusivamente gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile, fatti salvi gli accordi tra le parti che prevedano tassi di interesse inferiori.

Il comma 3 sostituisce le seguenti disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge [174/2012](#)¹⁹:

¹⁹ Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”.

- con la lettera a) si sostituisce il comma 9-bis, prevedendo che il Fondo di rotazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, con una dotazione di 50 milioni di euro, sia finalizzato esclusivamente a concedere alla regione Campania anticipazioni di cassa per il finanziamento del piano di rientro e che pertanto il Fondo di rotazione perda la denominazione precedentemente attribuitagli di «Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di equilibrio finanziario»;
- con la lett. b) si modifica, conseguentemente, il comma 9-ter affinché con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si definiscano le modalità per la concessione e per la restituzione dell'anticipazione di cassa, in favore della regione Campania anziché individuare, come previsto in precedenza, i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione attribuibile a ciascuna regione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni;
- le lett. c), d) ed e) conseguentemente, modificano le previgenti disposizioni in considerazione delle novità introdotte.

Articolo 3, comma 4 (ANAS)

4. Per consentire ad ANAS S.p.A. di far fronte ai pagamenti dovuti, sulla base degli stati di avanzamento lavori, in relazione a interventi conclusi o in corso di realizzazione, il Ministero dell'economia e delle finanze può trasferire in via di anticipazione alla stessa Società le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2013 sul pertinente capitolo di bilancio.

Il comma 4, identico all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge [126/2013](#)²⁰, decaduto per la mancata conversione in legge cui il Governo ha rinunciato, consente al Ministero dell'economia e delle finanze di trasferire ad ANAS S.p.A., in via di anticipazione, le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2013 sul pertinente capitolo di bilancio, per consentire alla società di far fronte ai pagamenti dovuti, sulla base degli stati di avanzamento lavori, in relazione a interventi conclusi o in corso di realizzazione.

In ordine agli investimenti per la realizzazione di nuove opere e la manutenzione della rete stradale di interesse nazionale, è il contratto di programma l'atto che regola i rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, amministrazione concedente, e l'ANAS S.p.A., società concessionaria.

L'art. 5 della Convenzione di concessione, stipulata il 19 dicembre 2002 ed approvata con Decreto interministeriale 31 dicembre 2002 n. 1030, tra Ministero delle infrastrutture e ANAS S.p.A., stabilisce che i rapporti tra concessionario e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che opera di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari, sono regolati da un contratto di programma, di durata non inferiore a tre anni, predisposto sulla base delle previsioni dei piani pluriennali di viabilità, aggiornabile e rinnovabile a seguito della verifica annuale sull'attuazione. L'ultimo contratto di programma ANAS è del 2012 (delibera CIPE 9/2013).

Con il decreto-legge [98/2011](#)²¹, all'articolo 32, comma 1, è stato istituito il Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico, con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, assegnate dal CIPE e destinate, tra l'altro, ai contratti di programma di ANAS S.p.A. Anche nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, istituito ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 88/2011, sono presenti risorse per interventi viari di interesse nazionale, regionale e interregionale, di

²⁰ Decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126 "Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio"; decaduto per la mancata conversione in legge.

²¹ D.L. 6 luglio 2011, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria".

competenza di ANAS S.p.A, ricompresi nel Piano nazionale per il Sud (PNS) di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 62/2011. L'articolo 18, comma 10, del decreto-legge [69/2013](#)²² prevede un programma di interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale d'interesse nazionale in gestione ad ANAS SpA, approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in cui sono individuate le risorse a disposizione, ed attuato secondo una convenzione che disciplina i rapporti tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.A., i tempi previsti e le relative modalità di monitoraggio degli interventi. L'articolo 15, comma 3, lettera b) del decreto-legge [102/2013](#)²³ riduce di 35 milioni di euro l'apporto dello Stato al capitale sociale dell'ANAS. L'articolo 1, comma 68, della legge di stabilità 2014 ([147/2013](#)) autorizza la spesa di 335 milioni di euro per l'anno 2014 e 150 milioni di euro per il 2015, al fine di assicurare la manutenzione straordinaria della rete stradale per l'anno 2014; la prosecuzione degli interventi previsti dai contratti di programma già stipulati tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS Spa.

²² Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia".

²³ Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.

Articolo 3, comma 5

(Ferrovie - Contratto di programma - parte investimenti 2012-2016)

5. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e l'attuazione dei relativi programmi di investimento, fino alla conclusione della procedura di approvazione del Contratto di Programma-parte investimenti 2012-2016 da effettuare entro il termine massimo del 30 giugno 2014, i rapporti tra lo Stato e il Gestore dell'infrastruttura sono regolati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sulla base di quanto stabilito dal contratto di programma 2007-2011.

Il comma 5, identico all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge [126/2013](#)²⁴, decaduto per la mancata conversione in legge cui il Governo ha rinunciato, nel testo definito dal Parlamento nel corso dell'*iter* parlamentare di conversione del decreto (A.C. 1906-A) autorizza il proseguimento della regolazione dei rapporti tra lo Stato e il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria sulla base del Contratto di programma 2007-2011, fino alla conclusione della procedura di approvazione del Contratto di programma - parte investimenti 2012-2016, al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e l'attuazione dei relativi programmi di investimento. Viene fissato il termine massimo del 30 giugno 2014 per la conclusione della procedura di approvazione del Contratto di programma, parte investimenti 2012-2016.

L'articolo 14 del decreto legislativo [188/2003](#)²⁵ dispone che i rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e lo Stato sono disciplinati da un atto di concessione e da un contratto di programma. Quest'ultimo è stipulato per un periodo minimo di tre anni nel rispetto dei principi di indipendenza patrimoniale, gestionale e contabile dallo Stato, di economicità in relazione alla qualità del servizio prestato, di programmazione delle attività, degli investimenti e dei finanziamenti.

Con l'atto di concessione quarantennale di cui al decreto ministeriale 31 ottobre 2000 n. 138-T, la gestione dell'infrastruttura ferroviaria è stata affidata in un primo tempo a Ferrovie dello Stato Spa, alla quale è subentrata, a decorrere dal 2001, la controllata Rfi Spa.

La società, controllata al 100% dal gruppo Ferrovie dello Stato Spa, a sua volta controllata al 100% dal Ministero dell'economia e delle finanze, è stata costituita il 1° luglio 2001, in adempimento delle direttive comunitarie che hanno decretato

²⁴ Decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126 "Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio"; decaduto per la mancata conversione in legge.

²⁵ Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 "Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria".

la separazione fra il gestore della rete e il fornitore dei servizi di trasporto. A decorrere da questa data RFI ha acquisito gli effetti della concessione rilasciata con il decreto ministeriale n. 138-T del 31 ottobre 2000 a Ferrovie dello Stato Spa per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale.

Il contratto di programma mira alla realizzazione dell'equilibrio finanziario e degli obiettivi tecnici e commerciali e indica i mezzi per farvi fronte. Il contratto di programma disciplina, nei limiti delle risorse annualmente iscritte nel bilancio dello Stato, la concessione di finanziamenti per far fronte a nuovi investimenti, per la manutenzione ed il rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria, per il miglioramento della qualità dei servizi, per lo sviluppo dell'infrastruttura stessa e per assicurare il rispetto dei livelli di sicurezza compatibili con l'evoluzione tecnologica.

L'art. 4 dell'atto di concessione prevede che il contratto di programma sia stipulato per una durata non inferiore a cinque anni, sia aggiornabile e rinnovabile anche annualmente e che, in relazione all'infrastruttura ferroviaria, individui gli obiettivi e le modalità di finanziamento da parte dello Stato relativi a:

- manutenzione straordinaria e potenziamento e sviluppo delle linee e degli impianti ferroviari;
- manutenzione ordinaria;
- contributi per eventuali maggiori costi relativi alla circolazione ed alla condotta dei treni;
- eventuali indennizzi per le perdite finanziarie derivanti da assegnazione di capacità per la prestazione di servizi nell'interesse della collettività;
- adeguamenti a norme di legge in materia sanitaria e ambientale.

I rapporti tra lo Stato e il titolare del servizio pubblico di trasporto passeggeri e merci (la società Trenitalia Spa, sempre del gruppo Ferrovie dello Stato Spa) sono regolati da periodici contratti di servizio.

Il contratto di programma 2007-2011 ed i relativi aggiornamenti (2009, 2010-2011) hanno disciplinato unicamente la parte investimenti. Il CIPE, con la deliberazione n. 4/2012 del 20 gennaio 2012, con la quale è stato approvato l'aggiornamento 2010/2011 del contratto di programma 2007-2011 ha subordinato il proprio parere favorevole al rispetto, tra le altre, della prescrizione della presentazione da parte del Ministero della parte servizi del contratto di programma di RFI.

Lo schema di contratto di programma 2012-2014 Parte servizi, per la disciplina delle attività di manutenzione della rete ferroviaria e delle attività di safety, security e navigazione, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana SpA²⁶ ricorda che già "nel contratto di programma 2007-2011 - parte Investimenti [...] si è stabilito di provvedere con apposito contratto di programma alla parte riguardante i servizi che deve rendere RFI Spa e i relativi

²⁶ Presentato dal Governo al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle commissioni competenti per materia (Atto n. 21).

corrispettivi" (punto T) ma "con nota congiunta del 30 ottobre 2007, con riferimento al contratto di programma 2007-2011, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro dell'economia e delle finanze si sono impegnati a proporre tutte le misure e attuare tutte le iniziative necessarie per rendere disponibili a RFI - con facoltà di assumere impegni di spesa anno per anno - le risorse necessarie al fine di garantire il perseguimento dei più alti livelli di sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale". (punto U).

L'aggiornamento alla decisione di finanza pubblica 2013, presentata dal Governo nel mese di ottobre 2013²⁷ contiene l'aggiornamento del Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) già presentato in allegato al Documento di economia e finanze di aprile 2013²⁸ (11° Allegato infrastrutture) con lo stato di attuazione del PIS e il prospetto degli interventi ricompresi nei corridoi europei. L'aggiornamento dedica una specifica sezione agli interventi di carattere programmatico che sarà opportuno realizzare nei prossimi cinque anni e che riguardano, fra l'altro, il contratto di programma RFI (parte "servizi" e parte "investimenti") per il quale viene prospettata una rivisitazione che investe la procedura di approvazione degli aggiornamenti. La procedura prospettata contempla questi passaggi:

- 1) atto di indirizzo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il Ministero dell'economia sulle linee strategiche che dovranno caratterizzare il nuovo contratto;
- 2) proposta di contratto, nel rispetto dell'atto di indirizzo, del gruppo Ferrovie dello Stato Spa su un arco temporale di attuazione quinquennale;
- 3) verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di intesa con il Ministero dell'economia della coerenza tra la proposta e l'atto di indirizzo;
- 4) verifica annuale da parte dei due ministeri dello stato di attuazione del contratto di programma;
- 5) gli aggiornamenti annuali del contratto vengono inseriti nell'Allegato infrastrutture e ne seguono lo stesso iter.

L'articolo 1, comma 73, della legge di stabilità 2014 ([147/2013](#)) autorizza la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2014 al fine di assicurare la continuità dei lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria inseriti nel contratto di servizio 2012-2014 (*rectius contratto di programma – parte servizi*) tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.

²⁷ Doc. LVII, n. 1-bis

²⁸ Doc. LVII, n. 1-bis – Allegato III

Articolo 3, comma 6
(Trasporto ferroviario in Sicilia)

6. Nelle more della stipula del nuovo contratto di servizio pubblico per i servizi di trasporto ferroviario per le regioni a statuto speciale tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Trenitalia S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia

S.p.A. le somme previste, per l'anno 2013, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico di trasporto ferroviario per ferrovia eserciti nella regione Sicilia e ai servizi interregionali, nel rispetto della vigente normativa comunitaria.

Il comma 6, identico all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge [126/2013](#)²⁹, decaduto per la mancata conversione in legge cui il Governo ha rinunciato, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a corrispondere a Trenitalia S.p.A. le somme previste, per l'anno 2013, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico di trasporto ferroviario eserciti nella regione Sicilia e ai servizi interregionali, nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nelle more della stipula del nuovo contratto di servizio pubblico per i servizi di trasporto ferroviario per le regioni a statuto speciale.

Il decreto legislativo [422/1997](#)³⁰ (articolo 18) prevede che l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati, è regolato mediante contratti di servizio di durata minima non inferiore a sei anni rinnovabili di altri sei.

L'articolo 38 della legge [166/2002](#)³¹ prevede che i servizi di trasporto passeggeri e merci di interesse nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico siano regolati con contratti di servizio, da affidare mediante affidamento del servizio nel rispetto della normativa comunitaria. I contratti di servizio hanno durata quinquennale e non è previsto il parere parlamentare sugli schemi dei contratti.

Il 9 giugno 2011 è stato concluso il contratto di servizio pubblico 2009-2014 relativo al trasporto passeggeri di interesse nazionale (media e lunga percorrenza) mentre il 21 dicembre 2012 il CIPE ha espresso parere favorevole sul Contratto relativo ai servizi di trasporto merci d'interesse nazionale sottoposti a regime di

²⁹ Decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126 “Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio”; decaduto per la mancata conversione in legge.

³⁰ D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, “*Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59*”.

³¹ Legge 1° agosto 2002, n. 166 “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”.

obbligo di servizio pubblico per il periodo 2009-2014. L'articolo 1, comma 302, della legge di stabilità 2013 (legge 228/2012) ha autorizzato la corresponsione a Trenitalia S.p.A. delle somme previste, per il 2012, per lo svolgimento degli obblighi di servizi pubblico ferroviario, nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico.

L'articolo 7, comma 3-ter del decreto-legge n. [5/2009](#)³² che, in materia di trasporto ferroviario regionale e locale ha stabilito che i contratti di servizio abbiano una durata minima non inferiore a sei anni rinnovabili di altri sei.

L'articolo 37 del decreto-legge [201/2011](#)³³ attribuisce all'Autorità di regolazione dei trasporti i compiti di:

- stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche territoriali di domanda e offerta;
- definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici;
- con riferimento al trasporto ferroviario regionale, l'Autorità verifica che nei relativi bandi di gara non sussistano condizioni discriminatorie o che impediscano l'accesso al mercato a concorrenti potenziali e specificamente che la disponibilità del materiale rotabile già al momento della gara non costituisca un requisito per la partecipazione ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria è concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione del materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del servizio.

³² Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 “Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario”.

³³ D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante, “*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*”.

Articolo 3, commi 7 e 8
(Trasporto ferroviario in Valle d'Aosta)

7. Nelle more della piena attuazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 194, e dell'articolo 1, comma 160, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, così come previsto dall'Accordo tra lo Stato e la regione Valle d'Aosta dell'11 novembre 2010, lo Stato concorre per il servizio reso nel triennio 2011-2013 attraverso il pagamento diretto a Trenitalia S.p.A. dell'importo di 23 milioni di euro nell'anno 2013. Per i servizi dell'anno 2014 e seguenti la regione Valle d'Aosta può stipulare apposita convenzione con Trenitalia S.p.A. per l'individuazione del perimetro e delle modalità di erogazione dei servizi ferroviari nella regione, sulla base delle esigenze di mobilità della

popolazione locale. Gli oneri sostenuti dalla regione Valle d'Aosta negli anni 2014 e successivi sono esclusi dal patto di stabilità interno nel limite di 23 milioni di euro annui.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7, pari a 23 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede con riduzione per il medesimo anno:

a) quanto ad euro 10 milioni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

b) quanto ad euro 13 milioni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il comma 7 è identico all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge [126/2013](#)³⁴, decaduto per la mancata conversione in legge cui il Governo ha rinunciato, nel testo definito dal Parlamento nel corso dell'*iter* parlamentare di conversione del decreto (A.C. 1906-A).

Si dispone il pagamento diretto per l'anno 2013, da parte dello Stato a Trenitalia S.p.A., della quota di 23 milioni di euro quale corrispettivo dovuto per i servizi ferroviari di interesse locale resi nel triennio 2011-2013 svolti nella Regione Valle d'Aosta, come previsto dall'Accordo tra lo Stato e la Regione dell'11 novembre 2010.

La norma è posta nelle more della piena attuazione del trasferimento alla regione autonoma Valle d'Aosta delle funzioni di programmazione ed amministrative in materia di servizi pubblici di trasporto ferroviario, di interesse regionale e locale, come previsto dal decreto legislativo [194/2010](#)³⁵ e dell'articolo 1, comma 160, della legge di stabilità 2011 (220/2010). L'art. 2 del D.Lgs. 194/2010 ha attribuito alla Regione i servizi di trasporto ferroviario disciplinati con contratto

³⁴ Decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126 "Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio"; decaduto per la mancata conversione in legge.

³⁵ Decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 194 "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di trasporto ferroviario".

di servizio nazionale, erogati sulle direttrici Aosta/Pre-Saint-Didier, Aosta/Torino e su ogni altra tratta che insistesse sul territorio regionale ed ha previsto che entro dodici mesi (dal 9 dicembre 2010), con accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Dipartimento della pubblica amministrazione e innovazione e la Regione, dovessero essere individuate le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative necessarie a garantire un livello di erogazione dei servizi almeno pari a quello delle regioni viciniori e che tra le risorse finanziarie dovessero essere individuate separatamente le risorse necessarie per l'erogazione del servizio di trasporto e il corrispettivo per il complesso delle prestazioni fornite dal Gestore dell'infrastruttura ferroviaria (RFI). Inoltre, il richiamato comma 160 della legge di Stabilità 2011 ha disposto che la regione Valle d'Aosta concorra al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento dell'Unione europea e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale, attraverso le misure previste nell'accordo sottoscritto tra il Ministro per la semplificazione normativa e il presidente della regione Valle d'Aosta:

- a) con la progressiva riduzione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione a decorrere dall'anno 2011 fino alla soppressione della medesima dall'anno 2017;
- b) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica, mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, relative ai servizi ferroviari di interesse locale;
- c) con la rimodulazione delle entrate spettanti alla regione Valle d'Aosta.

Per quanto riguarda gli anni successivi, si prevede che a decorrere dall'anno 2014 la Regione Valle d'Aosta possa stipulare per i servizi di trasporto ferroviario locale apposita Convenzione con Trenitalia per l'individuazione del perimetro e delle modalità di erogazione dei servizi ferroviari nella Regione, sulla base delle esigenze di mobilità della popolazione locale.

L'infrastruttura ferroviaria di RFI in Valle d'Aosta si estende complessivamente per 81 km di linee convenzionali, classificate come linee complementari (cioè linee con minori livelli di densità di traffico, che costituiscono la maglia di collegamento nell'ambito dei bacini regionali e connettono fittamente tra loro le direttrici principali), a semplice binario e non elettrificate (quindi diesel), con 16 stazioni con servizio viaggiatori. Gli oneri sostenuti dalla Regione Valle d'Aosta negli anni 2014 e successivi vengono esclusi dal patto di stabilità interno nel limite di 23 milioni annui.

Il comma 8 è identico all'articolo 2, comma 6-*bis*, del decreto-legge [126/2013](#)³⁶, decaduto per la mancata conversione in legge cui il Governo ha

³⁶ Decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126 "Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio"; decaduto per la mancata conversione in legge.

rinunciato, nel testo definito dal Parlamento nel corso dell'*iter* parlamentare di conversione del decreto (A.C. 1906-A).

Si dispone che agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 7, pari a 23 milioni di euro per il 2013, si provvede con una riduzione per il medesimo anno:

- a) di 10 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa prevista per il Fondo per le assunzioni a tempo indeterminato e la temporanea prosecuzione dei rapporti a tempo determinato istituito dal 2007 dall'articolo 1, comma 251, della legge finanziaria per il 2006 (il richiamato articolo 1, comma 251, della L. 266/2005 ha previsto uno stanziamento di 180 milioni di euro per la costituzione, a decorrere dal 2007, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito fondo per consentire sia le assunzioni a tempo indeterminato, sia il temporaneo prolungamento dei rapporti a tempo determinato in specifiche amministrazioni ed enti pubblici; il trasferimento delle risorse finanziarie necessarie alle amministrazioni interessate è demandato ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; gli enti dotati di autonomia finanziaria provvederanno all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse dei relativi bilanci; si segnala che il suddetto Fondo è stato già oggetto di una riduzione, pari a 17.115.877 milioni di euro, operata ai sensi dell'allegato 3 del decreto-legge [102/2013](#)³⁷, finalizzata alla copertura degli oneri derivanti dal medesimo decreto).
- b) di 13 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa prevista per il Fondo per le assunzioni a tempo indeterminato istituito dall'articolo 1, comma 527, della legge finanziaria per il 2007 (il citato articolo 1, comma 527, della L. n. 296/2006 autorizza specifiche amministrazioni ed enti pubblici, non coincidenti con quelli previsti dalla legge finanziaria per il 2006, non interessate dai processi di stabilizzazione del personale, a procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato", per gli anni 2008 e 2009, per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza; tali assunzioni sono effettuabili, previo esperimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 25 milioni di euro per ciascun anno iniziale e a 75 milioni di euro a regime; a tal fine si istituisce un apposito Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per il 2008 e 75 milioni di euro a decorrere dal 2009. Si segnala che anche il suddetto Fondo è stato già oggetto di una riduzione, pari a 29.821.278 milioni di euro, operata ai sensi dell'allegato 3 del D.L. 102/2013, finalizzata alla copertura degli oneri derivanti dal medesimo decreto).

³⁷ Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.

Articolo 3, comma 9

(Disposizioni in materia di qualificazione delle imprese affidatarie di lavori pubblici in subappalto)

9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le disposizioni regolamentari sostitutive delle disposizioni di cui agli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, annullate dal decreto del

Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 novembre 2013, n. 280 nonché le conseguenti modifiche all'Allegato A del predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010. Nelle more dell'adozione delle disposizioni regolamentari sostitutive, continuano a trovare applicazione, in ogni caso non oltre la data del 30 settembre 2014, le regole precedenti.

Il comma 9 riprende l'articolo 2, comma 3-ter, del decreto-legge [126/2013](#)³⁸, decaduto per la mancata conversione in legge cui il Governo ha rinunciato, nel testo definito dal Parlamento nel corso dell'*iter* parlamentare di conversione del decreto (A.C. 1906-A).

Si sospendono fino al 30 settembre 2014 gli effetti di un D.P.R. che ha annullato alcuni articoli del regolamento di esecuzione del codice degli appalti, in accoglimento di un ricorso straordinario. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame dovranno essere adottate le disposizioni di modifica del citato regolamento, con riguardo al sistema di qualificazione delle imprese.

I commi da 3-bis a 3-octies dell'articolo 2, del citato decreto-legge 126/2013 recano disposizioni in materia di qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto, al fine di colmare il vuoto normativo conseguente all'annullamento di alcune norme del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. [207/2010](#)) da parte del D.P.R. 30 ottobre 2013³⁹ che ha definito un ricorso straordinario al Capo dello Stato. Il ricorso è stato proposto, l'8 aprile 2011, da AGI - Associazione Imprese Generali; Astaldi S.p.A.; Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A.; Grandi Lavori Fincosit S.p.A.; Impregilo S.p.A.; Impresa S.p.A.; Itinera S.p.A.; Impresa Costruzioni G. Maltauro S.p.A.; Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.;

³⁸ Decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126 "Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio"; decaduto per la mancata conversione in legge.

³⁹ "Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da AGI - Associazione imprese generali ed altri contro la Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri per l'annullamento del [decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207](#) ed in particolare delle seguenti disposizioni in parte qua: [articolo 109](#), comma 2, [articolo 107](#), comma 2; [Allegato A](#), [articolo 79](#), commi 17, 19 e 20; [articolo 85](#), commi 1 e 2; [articolo 86](#), comma 1, [articolo 83](#), comma 4, [articolo 357](#), comma 12; [articolo 92](#), comma 2."

Salini Costruttori S.p.A.; Vianini Lavori S.p.A.; nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro-tempore; Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle politiche comunitarie; Ministero per le politiche europee, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Ministero per i beni e le attività culturali; Ministero dello sviluppo economico; Ministero dell'economia e delle finanze. I ricorrenti chiedevano l'annullamento delle seguenti disposizioni del citato Regolamento 207/2010: [art. 109](#), comma 2; [art. 107](#), comma 2; [allegato A](#) («tabella sintetica delle categorie»); [art. 79](#), commi 17, 19 e 20; [art. 85](#), commi 1 e 2; [art. 86](#), comma 1; [art. 83](#), comma 4; [art. 357](#), comma 12; [art. 92](#), comma 2; di ogni altro atto e/o provvedimento preliminare, preordinato, connesso, consequenziale e/o in qualsiasi modo correlato ai precedenti, seppure non conosciuto o non conoscibile.

In particolare, per quanto interessa in questa sede, è stata dedotta l'illegittimità dei seguenti articoli, per contrasto con i principi europei e con la normativa nazionale primaria:

- art. 85, comma 1, lett. b), nn. 2 e 3, nella parte in cui prevede particolari limiti di qualificazione per le imprese che abbiano subappaltato più del 30 per cento di ciascuna categoria scorporabile a qualificazione non obbligatoria o del 40 per cento nel caso di categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria;
- artt. 109 comma 2, e 107, comma 2, oltre all'Allegato A, nella parte in cui tali previsioni limitano la qualificazione e la capacità operativa delle imprese generali a favore delle imprese speciali, in conseguenza dell'obbligo di subappaltare o di rendere a qualificazione obbligatoria (con necessità di creare un'associazione temporanea di impresa verticale) una serie numerosa di lavori, diversi da quelli connotati da spiccata complessità tecnica.

Il Decreto del Presidente della Repubblica ha fatto proprie le considerazioni espresse dal Consiglio di Stato con il parere n. 3909/2011, nell'adunanza della Commissione speciale del 16 aprile 2013 ed ha: dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da Astaldi S.p.A., Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A., Grandi Lavori Fincosit S.p.A., Impregilo S.p.A., Impresa S.p.A., Itinera S.p.A., Impresa Costruzioni G. Maltauro S.p.A., Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., Salini Costruttori S.p.A., Vianini Lavori S.p.A.; accoto parzialmente il ricorso proposto dall'AGI con riferimento all'impugnazione degli [articoli 109](#), comma 2 (in relazione all'[allegato A](#), e, in particolare, alla «Tabella sintetica delle categorie»), [107](#), comma 2, [85](#), comma 1, lettera b), numeri 2 e 3), nel senso specificato in motivazione; respinto con riferimento all'impugnazione dell'[art. 86](#), comma 1, dell'[art. 83](#), comma 4, dell'[art. 79](#), commi 17, 19 e 20 e dell'[art. 92](#), comma 2; dichiarato improcedibile con riferimento all'impugnazione dell'[art. 357](#), comma 12, e agli [allegati B](#) e [B1](#).

I commi 3-*bis* a 3-*octies* del citato A.C. 190-A provvedono a:

- modificare i numeri 2) e 3) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 85, con riguardo all'utilizzabilità - da parte dell'impresa affidataria - dell'importo delle lavorazioni scorporabili subappaltate, ai fini della qualificazione nella categoria prevalente o nella categoria scorporabile (comma 3-*bis*);
- definire una disciplina di carattere transitorio (comma 3-*quater* e comma 3-*quinquies*) nelle more della revisione regolamentare delle categorie a

qualificazione obbligatoria e delle categorie specialistiche, che sostituisca la disciplina annullata (comma 3-*ter*);

- dettare disposizioni di coordinamento normativo e transitorie (commi 3-*sexies* e 3-*septies*);
- fissare un termine per l'espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici al fine di accelerare l'approvazione delle predette modifiche regolamentari (comma 3-*octies*).

Il comma 9 riprende il citato comma 3-*ter* prevedendo l'emanazione, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

- di norme regolamentari sostitutive delle disposizioni dettate dagli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del D.P.R. 207/2010, annullate dal citato D.P.R. 30 ottobre 2013;
- delle conseguenti modifiche all'Allegato A del citato D.P.R. 207/2010.

Si prevede che le citate novelle siano adottate secondo la procedura prevista all'art. 5, comma 4, del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo [163/2006](#)) che disciplina le modalità di emanazione del regolamento di attuazione del Codice e prevede che con la medesima procedura si provveda altresì alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento. La procedura contemplata prevede che il regolamento sia adottato "su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri delle politiche comunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, delle attività produttive, dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere emanato.

Rispetto al citato comma 3-*ter*, il comma 9, in esame, dispone che nelle more dell'adozione delle disposizioni regolamentari sostitutive, continuano a trovare applicazione, in ogni caso non oltre la data del 30 settembre 2014, le regole previgenti.

Articolo 4, comma 1
(Gestione commissariale di Roma Capitale)

1. Al comma 196-*bis* dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il medesimo Commissario straordinario è autorizzato ad inserire, per un importo complessivo massimo di 115 milioni di euro, nella massa passiva di cui al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008, alla cui individuazione si procede con determinazioni dirigenziali, assunte con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico amministrativa del Segretario comunale. Roma Capitale può riacquisire l'esclusiva titolarità di crediti, inseriti nella massa attiva di cui al documento predisposto ai sensi del citato articolo 14, comma 13-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, verso le società dalla medesima partecipate anche compensando totalmente o parzialmente gli stessi con partite a debito inserite nella

massa passiva di cui al citato documento. Roma Capitale è altresì autorizzata ad avvalersi di appositi piani pluriennali per il rientro dai crediti verso le proprie partecipate così riacquisiti. Il Commissario straordinario è altresì autorizzato ad iscrivere nella massa passiva, ai fini del loro reintegro, le somme erogate al comune di Roma per l'anno 2009 per effetto del comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e trasferite alla gestione commissariale nelle more dell'utilizzo del contributo di cui all'ultimo periodo del citato comma 3. Gli importi derivanti dall'applicazione del quarto, quinto, sesto e settimo periodo possono essere utilizzati per garantire l'equilibrio di parte corrente del bilancio di Roma Capitale per gli anni 2013 e 2014 e non sono considerati tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per i medesimi anni».

L'**articolo 4 al comma 1** autorizza il Commissario straordinario del Governo del comune di Roma ad inserire, per un importo complessivo massimo di 115 milioni di euro, nella massa passiva di cui al documento predisposto per l'accertamento definitivo del debito, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008.

La disposizione in esame pare riproporre il contenuto dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge (decaduto) n. 126 del 2013 (nel testo approvato dal Senato AC 1906).

Si ricorda preliminarmente che l'ultimo periodo del comma 196-*bis* dell'articolo 2 della [legge n. 191 del 2009](#) (*legge finanziaria 2010*), dopo il quale si introducono gli ulteriori cinque periodi contenuti nel comma 1 in commento, si riferisce ai compiti del nuovo Commissario straordinario di Governo del comune di Roma, (nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 8-*bis*, del [D.L. n. 2 del 2010](#)⁴⁰) in tema di accertamento di ulteriori partite debitorie e creditorie rispetto alla rilevazione già certificata nel Piano di rientro predisposto alla data del 30 luglio 2010 (in base all'articolo 14, comma 13-*bis*, del [D.L. n. 78 del 2010](#)⁴¹).

Al riguardo, si ricorda che ai sensi dell'articolo 78, comma 1, del D.L. n. 112/2008 il Sindaco del comune di Roma era stato nominato Commissario straordinario del Governo, con il compito di provvedere alla ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e di predisporre e attuare il piano di rientro dall'indebitamento pregresso del comune. In forza di tale disposizione nell'ordinamento contabile del Comune di Roma (poi Roma Capitale ai sensi del D.lgs. n.156/2010) sono state distinte due gestioni, tra loro separate: la Gestione commissariale del Comune, che ha preso in carico tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008, e la Gestione ordinaria, competente per il periodo successivo alla suddetta data, ed affidata agli organi istituzionali dell'ente comunale. Il piano di rientro è stato approvato con D.P.C.M. 5 dicembre 2008.

Con il D.L. n. 2/2010 (articolo 4, comma 8-*bis*), l'articolo 78, comma 1, del D.L. n. 112/2008 è stato novellato, al fine di evitare che il Commissario straordinario del Governo dovesse necessariamente essere individuato nella figura del Sindaco del Comune stesso. La norma ha inoltre previsto che il Commissario del Governo, non più individuato nella persona del Sindaco di Roma, procedesse alla "definitiva ricognizione" della massa attiva e passiva da computare nel piano di rientro.

Successivamente, il comma 13-*bis* dell'articolo 14 del D.L. n. 78 del 2010 ha ribadito che il nuovo Commissario di Governo procedesse all'accertamento definitivo del debito del comune di Roma, al fine di redigere il piano di rientro delle passività pregresse del Comune di Roma aggiornato in termini di crediti certi, liquidi ed esigibili, documento questo da approvare con decreto del Ministro dell'economia. L'accertamento definitivo del debito del Comune di Roma, previsto dal citato comma 13-*bis*, è stato effettuato con il Documento del 26 luglio 2010, predisposto dal Commissario straordinario del Governo, nel quale si evidenzia un saldo negativo delle partite pregresse alla suddetta data dell'aprile 2008, con un disavanzo totale pari a 16,75 miliardi di euro, che si riduce a 10 miliardi se non si considerano gli oneri relativi agli interessi passivi da corrispondere fino al 2048. Tali importi sono stati poi aggiornati al 31 dicembre 2012 in un documento predisposto dal Commissario medesimo ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 6142, costituito dalla *Relazione concernente la rendicontazione delle attività svolte dalla gestione commissariale per il piano di rientro del debito pregresso di Roma Capitale*, dalla quale risulta che il saldo del disavanzo al 31 dicembre 2012 si è attestato

⁴⁰ *Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni.*

⁴¹ *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.*

⁴² Costituente, dopo il D.Lgs. n. 156/2010, il secondo decreto legislativo su Roma Capitale, nel quale tra l'altro si prevede la predisposizione di una relazione annuale in ordine alla rendicontazione delle attività della gestione commissariale.

a circa 13,89 miliardi di euro, che se nettato degli oneri per interessi si riduce a 8,53 miliardi. In ordine ad ulteriori dati ed informazioni circa la situazione e le procedure del piano di rientro si rinvia alla Relazione stessa.

Per quanto concerne il finanziamento del piano di rientro, negli anni 2008-2010, è stato assegnato al Commissario straordinario del Governo un contributo pari a complessivi 500 milioni di euro annui.

A decorrere dal 2011, il D.L. n. 78/2010 (art. 14, comma 14) ha disposto la costituzione di un fondo, presso il Ministero dell'economia, dotato di 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2011; la restante quota delle somme occorrenti a fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del piano di rientro, pari a 200 milioni, deve essere reperita dal comune di Roma mediante l'istituzione di un'addizionale commissariale sui diritti di imbarco ovvero l'incremento dell'addizionale IRPEF, fino al limite massimo dello 0,4%. Il medesimo D.L. ha altresì l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo dotato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, appositamente finalizzato ad agevolare i piani di rientro dei Comuni per i quali sia stato nominato un commissario straordinario.

La norma in esame interviene anzitutto autorizzando il Commissario straordinario del Governo ad inserire nella massa passiva di cui al citato documento le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008, per un importo complessivo massimo di 115 milioni di euro.

L'individuazione di tali nuove partite viene operata con determinazioni dirigenziali, assunte con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridica del Segretario comunale.

In secondo luogo si consente a Roma Capitale di riacquisire l'esclusiva titolarità di crediti, inseriti nella massa attiva di cui al citato documento, verso le società partecipate anche mediante compensazione con partite a debito inserite nella massa passiva. Di conseguenza, si autorizza Roma Capitale ad avvalersi di appositi piani pluriennali per il rientro dai crediti verso le proprie partecipate così riacquisiti.

Inoltre, si autorizza il Commissario straordinario ad iscrivere nella massa passiva le somme erogate al comune di Roma per l'anno 2009 per effetto del comma 3 dell'articolo 5 del [decreto-legge n. 154 del 2008](#)⁴³, e trasferite alla gestione commissariale.

L'articolo 5 citato ha disposto la riprogrammazione delle risorse di cui alla delibera CIPE del 30 settembre 2008.

Il comma 3 in particolare ha disposto che le risorse assegnate a singoli comuni con la citata delibera CIPE, a valere sulle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate, possono essere utilizzate anche per le finalità di cui all'articolo 78, comma 8, del decreto-legge n.

⁴³ *Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.*

112 del 2008 (anticipazione al comune di Roma per i mancati introiti di natura tributaria) ovvero per ripianare disavanzi, anche di spesa corrente; ha previsto altresì, a decorrere dall'anno 2010, di riservare prioritariamente a favore di Roma Capitale un contributo annuale di 500 milioni di euro, nell'ambito delle risorse disponibili.

Gli importi che derivano dall'applicazione dei suddetti periodi aggiunti al comma 196-*bis*:

- possono essere utilizzati per garantire l'equilibrio di parte corrente del bilancio di Roma Capitale per gli anni 2013 e 2014;
- non sono considerati tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per gli anni 2013 e 2014.

Articolo 4, comma 2

(Gestione integrata dei rifiuti nel territorio di Roma capitale)

2. Al fine di contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata dei rifiuti nel territorio di Roma capitale, per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 4 agosto 2012, «Patto per Roma», previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del programma di lavoro triennale «Raccolta differenziata», ivi previsto, opportunamente rimodulato sulla base delle risorse rese disponibili, sono finalizzate nel limite di 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte in bilancio, per i medesimi esercizi, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

L'**articolo 4, comma 2**, destina 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015, utilizzando le risorse di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998⁴⁴, relativo ai trasferimenti alle Regioni in attuazione del federalismo amministrativo, alle seguenti finalità:

- contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata nel territorio di Roma capitale;
- attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 4 agosto 2012, "Patto per Roma" e dal programma di lavoro ivi contenuto "Raccolta differenziata", da validare, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e rimodulare.

La disposizione in esame riprende in larga parte quanto previsto dall'articolo 1, comma 9 del decreto-legge n. 126 del 2013⁴⁵.

Si rammenta che il decreto legislativo n. 112 del 1998, all'articolo 10, trasferisce alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto non siano già attribuite, le funzioni e i compiti conferiti dal medesimo decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario.

L'articolo 61, comma 6, del medesimo decreto legislativo stabilisce che le risorse finanziarie relative alle funzioni conferite con il decreto legislativo stesso sono devolute alle regioni contestualmente alla data del trasferimento, con corrispondente soppressione o riduzione dei capitoli di bilancio dello Stato interessati.

⁴⁴ D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.

⁴⁵ D.L. 31 ottobre 2013, n. 126, Misure urgenti in favore di regioni ed enti localizzati nel territorio.

Si ricorda che l'articolo 2, comma 323, della Legge n. 244 del 2007 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio, con dotazione di 20 milioni di euro per anno a decorrere dal 2008. Il fondo è finalizzato alla sottoscrizione di accordi di programma e alla formulazione di bandi pubblici da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la promozione degli interventi in materia.

Il Protocollo di Intesa "Patto per Roma", è stato firmato il 4 agosto 2012, tra il Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare, il Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza ambientale nel territorio della Provincia di Roma, la Regione Lazio, la Provincia di Roma e il Comune di Roma Capitale: con tale protocollo si intende promuovere la realizzazione di un modello di organizzazione tecnica e amministrativa del sistema di gestione dei rifiuti urbani di Roma Capitale finalizzato a sviluppare un sistema di raccolta differenziata che raggiunga il valore del 30% dei rifiuti urbani entro la fine del 2012, del 40% entro il 2013, del 50% entro il 2014, del 60% entro il 2015 e del 65% entro il 2016

Gli strumenti necessari all'incremento della raccolta differenziata sono individuati nel Piano per Roma in un programma di lavoro Raccolta differenziata 2012-2014 che ne definisce gli aspetti operativi e di partenariato pubblico-privato e in un sistema integrato per la gestione del ciclo dei rifiuti che assicuri la piena efficienza degli impianti di tmb (trattamento meccanico biologico).

Per quanto concerne più in generale la disciplina a livello nazionale del sistema di raccolta differenziata, si ricorda che l'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006⁴⁶ (c.d. Codice ambientale) stabilisce che deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:

- a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;
- b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;
- c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012.

Nel caso in cui, dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico, non sia realizzabile raggiungere tali obiettivi, il comune può richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una deroga e previa stipula di un accordo di programma tra Ministero, regione ed enti locali interessati, che stabilisca:

- a) le modalità per conseguire gli obiettivi di riciclaggio e recupero dei rifiuti;
- b) la destinazione a recupero di energia della quota di rifiuti indifferenziati che residua;
- c) la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, da destinare al riciclo.

Si prevede, inoltre, l'applicazione di un'addizionale del venti per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica nel caso in cui non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti di raccolta differenziata.

Le regioni tramite apposita legge possono indicare maggiori obiettivi di riciclo e recupero.

⁴⁶ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale.

La crisi nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Roma

Il "Patto per Roma" del 4 agosto 2012, come sopra accennato, è un documento sottoscritto congiuntamente dal Ministro dell'Ambiente *pro-tempore* Corrado Clini, dalla Regione Lazio, dalla Provincia di Roma, dal Comune di Roma e dal Commissario delegato al superamento dell'emergenza ambientale nel territorio della provincia di Roma in relazione alla chiusura della discarica di Malagrotta ed alla conseguente necessità di realizzare un sito alternativo per lo smaltimento dei rifiuti, prefetto Goffredo Sottile. La suddetta emergenza ambientale era stata dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2011 in base ad una serie di considerazioni, tra cui il previsto esaurimento delle volumetrie residue della discarica di Malagrotta e l'apertura da parte della Commissione Europea di una procedura di infrazione (n. 2011/4021) nei confronti dell'Italia, relativa alla gestione della predetta discarica, ritenuta inadeguata e non conforme alla normativa comunitaria.

Il 6 settembre 2011 un'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ha indicato in 36 mesi il tempo necessario per realizzare impianti definitivi alternativi al sito di Malagrotta.

Il 28 dicembre 2011, un'altra ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato un Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza ambientale nella persona del prefetto di Roma, Sottile.

Successivamente, il 3 gennaio 2013, un decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - attuativo dell'articolo 1, comma 358, della legge di stabilità per il 2013 - ha conferito allo stesso dottor Goffredo Sottile la carica di Commissario per fronteggiare la situazione di grave criticità nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Roma, in via sostitutiva degli Enti competenti in via ordinaria e senza determinare soluzioni di continuità nelle azioni in corso. Ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge di stabilità per il 2013, gli oneri derivanti dall'attuazione dei poteri e dei compiti attribuiti al Commissario sono posti a carico degli enti e dei soggetti inadempienti. Il Commissario è stato poi prorogato nel suo incarico dal decreto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 giugno 2013, che ha spostato il termine al 7 gennaio 2014. Il decreto di proroga ha altresì ribadito e precisato i poteri del Commissario.

In forza delle predette disposizioni il prefetto (ora a riposo) Goffredo Sottile è stato autorizzato, tra l'altro, a realizzare e gestire discariche per lo smaltimento dei rifiuti urbani nonché impianti per il trattamento del rifiuto urbano indifferenziato e differenziato, nel rispetto della normativa europea tecnica di settore.

Inoltre il Governo, accanto all'obiettivo di incrementare la percentuale di raccolta differenziata per mezzo del "Patto per Roma", si è posto quello di una piena utilizzazione degli impianti nel Lazio per il trattamento meccanico biologico (Tmb) e per il recupero energetico dei rifiuti. Pertanto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha adottato un apposito decreto il 25 marzo 2013, integrativo del citato decreto 3 gennaio 2013. La volontà di assicurare la piena utilizzazione degli impianti per il trattamento meccanico biologico (Tmb) è stata espressa anche nell'articolo 2 del citato decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 giugno 2013.

Il 6 luglio del 2013 il TAR del Lazio ha accolto una serie di ricorsi riguardanti i poteri del Commissario - che, indirettamente, investono gli atti da lui compiuti nell'esercizio di tali poteri - e ha annullato le norme sui poteri commissariali e sul trattamento meccanico

biologico contenute nei decreti ministeriale del 3 gennaio 2013 e del 25 marzo 2013, ma l'attuale Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Andrea Orlando, si è rivolto al Consiglio di Stato, che il 31 luglio 2013 ha sospeso l'esecuzione della sentenza del TAR appellata e ha rinviato l'udienza di merito al primo trimestre del 2014. La discarica di Malagrotta è stata definitivamente chiusa a inizio ottobre 2013.

Articolo 4, comma 3
(Compensazione di effetti finanziari)

3. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 2, valutati complessivamente in 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

L'**articolo 4 al comma 3** dispone che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal precedente comma 2 - quantificati in 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015 - si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del [decreto-legge n. 154 del 2008](#)⁴⁷ (legge n. 189 del 2008).

Si ricorda che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari, istituito, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154 del 2008, nello stato di previsione del Ministero dell'economia, è finalizzato a compensare gli effetti negativi scaturenti, in termini di cassa, da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato, concessi in virtù di autorizzazioni legislative.

⁴⁷ *Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.*

Articolo 5 *(Disposizioni in materia di Expo 2015)*

1. Per l'anno 2013 è attribuito al comune di Milano un contributo di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015. Il contributo di cui al primo periodo non è considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 2013. Al relativo onere, pari a euro 25 milioni per l'anno 2013, si provvede:

a) quanto 9,4 milioni di euro mediante

riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e quanto 600.000 di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 100, della medesima legge;

b) quanto ad euro 15 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto in bilancio per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

L'**articolo 5** rientra tra le disposizioni volte ad agevolare la realizzazione degli interventi previsti per l'Esposizione universale di Milano, attribuendo per il 2013 al comune di Milano un contributo di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese.

Milano è stata scelta come sede dell'edizione 2015 dal *Bureau International des Expositions* (BIE), convenuto a Parigi il 31 marzo 2008. Tema dell'Esposizione: "*Nutrire il pianeta, energia per la vita*". Sua prevista data di avvio è il 1° maggio 2015. Già prima della deliberazione resa da quel consesso internazionale, Expo 2015 era stata dichiarata 'grande evento' da parte italiana, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 agosto 2007. La dichiarazione di 'grande evento' apriva la via all'equiparazione con le calamità naturali, ai fini dell'applicazione di procedure emergenziali e poteri d'ordinanza (ai sensi dell'articolo 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, introdotto in sede di conversione dalla legge 9 novembre 2001, n. 401: comma con il quale si estendeva ai 'grandi eventi' di competenza del Dipartimento della protezione civile l'applicabilità dell'articolo 5 della legge sulla protezione civile n. 225 del 24 febbraio 1992, relativo appunto allo stato di emergenza ed al connesso potere di ordinanza). Per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento dell'evento, intervenne poi l'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, autorizzandone la relativa spesa. Faceva seguito il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008 (recante *Interventi necessari per la realizzazione dell'Expo Milano 2015*), poi integrato da analogo decreto 1° marzo 2010. In tal modo si determinavano le opere essenziali e le attività di organizzazione e di gestione dell'evento (tali opere erano indicate analiticamente nell'allegato 1 al citato D.P.C.M. del 2008) così come le opere connesse (relative alla rete metropolitana, viaria, ferroviaria, descritte nell'allegato 2 di quel decreto), con i relativi costi e stanziamenti.

Inoltre si istituivano gli organismi (tra i quali la Società di gestione Expo Milano 2015 S.p.A.) preposti agli interventi per la realizzazione dell'Expo.

La Società di gestione Expo Milano 2015 S.p.A (che fu prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008) è un'azienda di prevalente proprietà pubblica (con capitale sociale fissato in 10,12 milioni di euro), partecipata per il 40 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze; per il 20 per cento dal Comune di Milano; per il 20 per cento dalla regione Lombardia; per il 10 per cento dalla Provincia di Milano; per il 10 per cento dalla Camera di Commercio industria agricoltura ed artigianato di Milano (possono aderire all'azionariato altri enti locali o enti pubblici, previa definizione della rispettiva quota di partecipazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze). La sua *corporate governance* si articola nel consiglio di amministrazione (entro cui siede l'amministratore delegato), nell'assemblea e nel collegio sindacale (oltre al controllo contabile esercitato da una società di revisione, iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia). Dalla primavera 2013 (con il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43) è previsto che il Commissario unico, delegato dal Governo, sia titolare di poteri sostitutivi, a fronte di situazioni ostative alla realizzazione delle opere essenziali e connesse o al regolare svolgimento dell'evento, nonché di un potere speciale derogatorio a mezzo di ordinanza. Se configurino deroghe ulteriori rispetto a quelle già vigenti, i provvedimenti derogatori richiedono la previa adozione di una delibera del Consiglio dei ministri, che fissi i limiti (temporali e di ambito normativo, è da intendersi) entro cui il provvedimento agisca.

Sul punto, vale rammentare come già la prima ordinanza di protezione civile avente ad oggetto l'Expo 2015, la n. 3623 emanata dal Presidente del Consiglio dei ministri il 18 ottobre 2007, autorizzava il Commissario delegato, ove necessario, a derogare a più disposizioni vigenti, contenute in quindici leggi statali, in sette leggi regionali, nello Statuto comunale. Tale ordinanza è stata poi integrata con altre, la n. 3840 del 19 gennaio 2010, la n. 3900 del 5 ottobre 2010 e la n. 3901 dell'11 ottobre 2010, con l'indicazione di numerose altre disposizioni vigenti, delle quali era autorizzata la deroga. Il legislatore successivamente intese spezzare la connessione tra poteri provvedimentali in deroga, propri di una gestione emergenziale di protezione civile, e 'grandi eventi', quale consentita dall'articolo 5-bis, comma 5, del citato decreto-legge n. 343 del 2001. A tal fine, abrogò quel comma (mediante l'articolo 40-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito dalla legge n. 27 del 2012); tuttavia la legge intese far salva quella connessione per quanto concerne l'Expo 2015, mantenendo fermi gli effetti della dichiarazione di 'grande evento' (resa con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 agosto 2007) e delle conseguenti ordinanze, sopra richiamate, che autorizzavano la deroga di disposizioni vigenti. Così dispone l'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, di riordino della protezione civile, come convertito dalla legge n. 100 del 2012.

Il secondo periodo esclude il predetto contributo - attribuito al comune di Milano - dalle entrate finali dell'ente, considerate ai fini del calcolo del saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno per il 2013. Si ricorda, infatti, che ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012), il saldo finanziario rilevante per il patto di stabilità è calcolato quale differenza tra entrate finali e spese finali, espresso in termini di competenza mista (criterio contabile che considera le entrate e le spese in termini di competenza, per la parte corrente, e in termini di cassa per la parte degli investimenti, al fine di rendere

l'obiettivo del patto di stabilità interno più coerente con quello del Patto europeo di stabilità e crescita), al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei certificati di conto consuntivo.

Si ricorda che disposizioni di deroga ai vincoli del patto di stabilità interno già erano state introdotte in favore del Comune di Milano (articolo 1, comma 103 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, legge di stabilità 2011) ed estese alla Provincia (articolo 2, comma 37 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, come convertito dalla legge n. 10 del 2011). Tali previsioni erano valesi per il 2011. Per il 2012, la legge di stabilità aveva previsto, in via straordinaria, l'attenuazione delle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità (articolo 33, comma 37 della legge 12 novembre 2011, n. 183). Con l'articolo 46, comma 1-*quinquies* della legge 9 agosto 2013 n. 98 (di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69) si prevedeva anche che le azioni indicate nel programma "*City Operations*" (finalizzato alla realizzazione dell'evento "Expo 2015", approvato con deliberazione della Giunta Comunale di Milano del 15 giugno 2013) - finanziate con quota parte del gettito derivante dall'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Milano (fino all'80 per cento del gettito medesimo) e le relative spese, finanziate con le entrate derivanti dall'imposta di soggiorno - non fossero sottoposte ai limiti di spesa previsti dall'articolo 6 del D.L. n. 78 del 2010 (che reca misure di riduzione della spesa delle P.A. per studi e consulenze, per pubbliche relazioni, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per missioni, di formazione, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché il divieto di spese per sponsorizzazioni). In sede di conversione, però il Senato dissentì dall'ulteriore previsione - contenuta nel testo originario del Governo, secondo cui tali risorse non andavano contabilizzate ai fini del rispetto del patto di stabilità interno del Comune di Milano: per effetto di tale modifica, si fecero pertanto rientrare le azioni e le relative spese finanziate con il gettito dell'imposta di soggiorno nei vincoli del Patto di stabilità interno.

Al relativo onere, pari a euro 25 milioni per l'anno 2013, si provvede, quanto 9,4 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008). La disposizione richiamata ha incrementato il Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici di cui all'art. 1, comma 417, della legge finanziaria per il 2007. Quanto 600.000 euro, si provvede poi mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 100, della medesima legge (relativa all'assunzione nelle pubbliche amministrazioni di cittadini italiani che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo per almeno un anno alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi); infine, quanto ad euro 15 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto in bilancio per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 15 del decreto legge 6

dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (maggior onere conseguente agli aumenti dell'aliquota di accisa).

Nell'arco della scorsa XVI legislatura si sono susseguite varie disposizioni, relative alle risorse finanziarie per la realizzazione delle opere dell'Expo. L'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008 autorizzò un finanziamento complessivo nel periodo 2009-2015 di 1.486 milioni di euro (30 milioni per il 2009, 45 milioni per il 2010, 59 milioni per il 2011, 223 milioni di euro per l'anno 2012, 564 milioni di euro per l'anno 2013, 445 milioni di euro per l'anno 2014 e 120 milioni di euro per l'anno 2015). A valere sulle risorse così stanziata per il 2009, l'articolo 41, comma 16-*quinquiesdecies* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, come convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, autorizzava il Ministero dell'economia e delle finanze ad erogare, per l'esercizio 2009, a titolo di apporto al capitale sociale di Expo 2015 S.p.A., fino a un massimo di 4 milioni di euro. Indi l'articolo 54 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge n. 122 del 2012 (e come novellato dall'articolo 56, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge n. 35 del 2012) prevede che per la prosecuzione delle attività della Società per gli anni 2010 e successivi, fatto salvo il finanziamento integrale delle opere, potesse essere utilizzata, in misura proporzionale alla partecipazione azionaria detenuta dallo Stato, una quota non superiore all'11 per cento delle risorse autorizzate dal decreto-legge n. 112 del 2008, per il finanziamento delle opere delle quali la Società Expo 2015 S.p.a. fosse soggetto attuatore, ai sensi del D.P.C.M. 22 ottobre 2008. Ancora il decreto-legge n. 78 del 2010 veniva a prevedere (all'articolo 2, in deroga alle norme in materia di flessibilità del bilancio introdotte dalla legge di contabilità n. 196 del 2009) che limitatamente al triennio 2011-2013, con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, potessero essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascun stato di previsione della spesa (e che, dato il vincolo europeo alla stabilizzazione della spesa pubblica, nel caso in cui gli effetti finanziari relativo al contenimento delle spese in materia di impiego pubblico risultassero conseguiti in misura inferiore a quella prevista, un decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, disponesse, con riferimento alle missioni di spesa dei ministeri interessati, una ulteriore riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, sino alla concorrenza dello scostamento finanziario). Intervenne in seguito il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (convertito dalla legge n. 134 del 2012), onde reintegrare l'autorizzazione di spesa recata dal decreto-legge n. 112 del 2008. A tal fine autorizzava (all'articolo 8), per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015, la spesa di circa 9 milioni euro per il 2012; 9,6 milioni per il 2013; 8,6 milioni per il 2014; 0,9 milioni per il 2015. Poi la legge di stabilità 2013 citata (legge 24 dicembre 2012, n. 228) venne a disporre (articolo 1, comma 214): "In considerazione dell'eccezionale rilevanza degli impegni internazionali assunti dalla Repubblica italiana nei confronti del BIE per la realizzazione dell'evento Expo 2015, in luogo della riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, disposta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua, a decorrere dall'anno 2013, idonea compensazione nell'ambito delle dotazioni finanziarie delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del proprio stato di previsione, entro 30 giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge". Può valere rammentare che l'allegato 1 del D.P.C.M. del 22 ottobre 2008, come da ultimo sostituito dall'articolo 1, comma 1, del D.P.C.M. del 15 giugno 2012, reca un onere economico totale pari a 2.129,1 milioni di euro, suddivisi in: 1.482 milioni quale finanziamento dello Stato; 159 milioni della regione Lombardia; 159 milioni del Comune; 79,5 della Provincia; 79,5 milioni della Camera di Commercio e 647,1 milioni del Comune, Provincia e Regione. Con l'articolo 46, comma 1-bis della legge 9 agosto 2013 n. 98 (di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69) si assegna al Ministero degli affari esteri un contributo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Tale contributo è destinato alle attività di organizzazione logistica e comunicazioni relative alla partecipazione all'Expo 2015, a sostegno della presentazione delle iniziative della cooperazione italiana particolarmente nell'ambito della sicurezza alimentare. La norma fa esplicito riferimento alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, *Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo*, nell'ambito della quale il contributo viene erogato. La copertura di tale onere è posta, nell'ambito dell'articolo 61, lettere b) e d-bis), a valere, quanto a 1,5 milioni per l'anno 2014, sul fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento del Ministero degli affari esteri, e quanto a 1,5 milioni per l'anno 2015 sulle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (art. 10, co. 5, del D.L. 282/2004).

La disposizione in esame pare riproporre il contenuto dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge (decaduto) n. 126 del 2013 (nel testo approvato dal Senato AC 1906).

Articolo 6

(Disposizioni finanziarie in materia di province)

1. Limitatamente all'anno 2013 sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio delle province già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2012. Alla ricognizione delle risorse da ripartire per l'anno 2013 a ciascuna provincia si provvede con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Le riduzioni previste dal comma 7 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,

n. 135, sono effettuate secondo gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto. Per il 2013 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione da corrispondere dal Ministero dell'interno direttamente in favore delle province appartenenti alla regione Sicilia, ancorché in via di soppressione, e alla regione Sardegna sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle modifiche dei fondi successivamente intervenute.

L'**articolo 6** reca alcune disposizioni di interesse per le province, relative:

- alle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio delle province per l'anno 2013;
- alle riduzioni da apportate al fondo sperimentale per l'anno 2013 per effetto delle disposizioni di *spending review*;
- alla determinazione dei trasferimenti erariali non fiscalizzati da corrispondere delle province appartenenti alla regione Sicilia e alla regione Sardegna per l'anno 2013.

La disposizione in esame pare riproporre, con minime modifiche, il contenuto dell'articolo 1, comma 20, del decreto-legge (decaduto) n. 126 del 2013 (nel testo approvato dal Senato AC 1906).

Più in dettaglio, l'articolo 6, al primo periodo, conferma, per il solo anno 2013, le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio delle province già adottate per il 2012, con decreto del Ministro dell'interno del 4 maggio 2012. Si rinvia, tuttavia, ad un successivo decreto del Ministero dell'interno, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la ricognizione delle risorse da ripartire a ciascuna provincia.

Si rammenta che il fondo sperimentale di riequilibrio per le province delle regioni a statuto ordinario è stato istituito, in attuazione della legge delega sul federalismo fiscale, dall'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68⁴⁸, relativo alla fiscalità delle regioni e delle province. Tale fondo, finalizzato a realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'attribuzione alle province dell'autonomia di entrata, è operante dal 2012, e la relativa durata è prevista per un periodo biennale, o comunque fino all'istituzione del fondo perequativo vero e proprio per le province e le città metropolitane, destinato ad operare a regime, disciplinato dall'articolo 23 del medesimo D.Lgs. n. 68 del 2011.

Il Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale è alimentato dal gettito della compartecipazione provinciale all'IRPEF, la cui aliquota è determinata in misura tale da compensare la soppressione dei trasferimenti erariali, prevista a partire dall'anno 2012, ed il venir meno delle entrate legate all'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, anch'essa soppressa dall'anno 2012⁴⁹. La soppressione dei trasferimenti erariali delle province è stata attuata con il D.P.C.M. 12 aprile 2012, nell'importo di 1.039,9 milioni⁵⁰. Di conseguenza, il fondo sperimentale di riequilibrio delle province (cap. 1352/Interno) è stato determinato in 1.039,9 milioni di euro per il 2012 ai sensi del successivo D.M. 4 maggio 2012 e ripartito tra le province delle regioni a statuto ordinario sulla base dei criteri recati dal D.M. medesimo. I pagamenti del fondo, si ricorda, vengono effettuati dal Ministero dell'interno in tre rate di uguale importo entro il mese di marzo, giugno e ottobre.

La ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio delle province per l'anno 2013 sarà, dunque, effettuata secondo le modalità già adottate per il 2012 con il decreto del Ministero dell'interno del 4 maggio 2012, secondo i seguenti criteri:

⁴⁸ *Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.*

⁴⁹ Si ricorda che l'art. 11, comma 1, della legge n. 42/2009 prevede la soppressione, e la loro sostituzione con risorse fiscali, dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese riconducibili alle funzioni fondamentali degli enti locali - ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione - e al finanziamento delle spese relative ad ogni altra funzione, ad eccezione di quelli:

aventi la natura di "contributi speciali", ossia diretti a finanziare, congiuntamente ai finanziamenti dell'Unione europea e ai cofinanziamenti nazionali, gli interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'art. 119, comma 5, della Costituzione;

destinati ai fondi perequativi e ai contributi erariali e regionali sulle rate di ammortamento dei mutui.

I provvedimenti attuativi della legge delega n. 42/2009 (D.Lgs. n. 23/2011 e n. 68/2011) hanno, pertanto, determinato la soppressione dei tradizionali trasferimenti erariali aventi carattere di generalità e permanenza spettanti ai comuni, alle province, e alle Città metropolitane e la loro sostituzione con risorse fiscali autonome (tributi propri, compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali e addizionali a tributi erariali e regionali) e con risorse di carattere perequativo, iscritte nell'apposito Fondo sperimentale di riequilibrio (destinato ad essere sostituito dal Fondo perequativo vero e proprio nell'arco di tre anni).

Per i comuni, si ricorda, tale meccanismo, disciplinato dal D.Lgs. n. 23/2011, è stato sostituito a seguito della messa a regime dell'imposta municipale propria (IMU), ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012, che ha ridefinito i rapporti finanziari tra Stato e comuni, con l'attribuzione ai comuni dell'intero gettito IMU, e della istituzione, in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio, del Fondo di solidarietà comunale, alimentato con quota parte dell'IMU, e da ripartirsi sulla base di criteri espressamente indicati.

⁵⁰ Il citato D.P.C.M. ha altresì quantificato i trasferimenti statali non fiscalizzati nell'importo di 13,4 milioni per il 2012, secondo le risultanze contenute nel documento approvato in sede di Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale nella seduta del 22 febbraio 2012.

- il 50% del fondo in proporzione al valore della speranza figurativa dei trasferimenti fiscalizzati di ciascuna provincia al 1° gennaio 2012;
- il 38% del fondo in proporzione al gettito della soppressa addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, negli importi quantificati per ciascuna provincia nel documento approvato in sede di Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale in data 22 febbraio 2012;
- il 5% del fondo in relazione alla popolazione residente;
- il 7% del fondo in relazione all'estensione del territorio provinciale.

La Relazione tecnica evidenzia, inoltre, che la ripartizione delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio tra le province è effettuata al netto delle riduzioni della *spending review* di cui al comma 7 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, indicate nell'allegato 1, di cui al terzo periodo del comma in esame.

Per quanto concerne le risorse da ripartire per l'anno 2013, il Ministero dell'interno, in una Nota dell'8 novembre 2013, ha fornito indicazioni circa la distribuzione tra le province delle risorse lorde del fondo sperimentale di riequilibrio 2013 alle singole province - sulle quali dovranno poi essere applicate le riduzioni previste dalla normativa vigente ed, in primo luogo, quelle da *spending review* secondo gli importi indicati in allegato al decreto-legge in esame.

Con riferimento ai tagli derivanti dalla *spending review*, la norma stabilisce direttamente gli importi delle riduzioni di spesa da applicare a ciascuna provincia, ai sensi del comma 7 dell'articolo 16 del D.L. n. 95 del 2012⁵¹, nell'apposito allegato 1 al provvedimento in esame.

Si ricorda che l'articolo 16, comma 7, del D.L. n. 95 del 2012 - come più volte modificato ed integrato⁵² - dispone, al primo periodo, che il fondo sperimentale di riequilibrio provinciale ed i trasferimenti erariali dovuti alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna siano ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

Per quanto concerne il riparto tra le singole province delle riduzioni di spesa, la norma citata prevede che le riduzioni siano determinate dalla Conferenza Stato-città, sulla base dell'istruttoria condotta dall'UPI, e recepite con decreto del Ministero dell'interno, tenendo conto delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario per la

⁵¹ *Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.*

⁵² Dall'art. 8, comma 2, lett. a) e b), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 per quel che concerne i termini per operare le riduzioni del Fondo sperimentale; poi dall'art. 1, comma 121, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), per l'incremento, a decorrere dal 1° gennaio 2013, delle riduzioni stesse e per la definizione di nuovi i criteri per il riparto tra le province delle riduzioni di spesa; da ultimo, dall'art. 10, comma 1, lett. a) e b), D.L. 8 aprile 2013, n. 35, che ha introdotto una misura di deroga per quanto concerne i criteri di riparto delle riduzioni relative agli anni 2013 e 2014.

razionalizzazione della spesa pubblica, di cui al D.L. n. 52/2012 (c.d. *Spending review I*), degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard, nonché dei fabbisogni standard stessi, e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città, il decreto del Ministero dell'interno è comunque emanato, ripartendo la riduzione complessiva tra le province in misura proporzionale alle spese sostenute per consumi intermedi, come desunte per l'anno 2011 dal SIOPE (Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici).

In deroga a quanto detto, per gli anni 2013 e 2014, il D.L. n. 35/2013 ha introdotto una disciplina speciale, stabilendo che in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città, le riduzioni da imputare a ciascuna provincia siano determinate dal Ministro dell'interno, non in misura proporzionale alle spese sostenute per consumi intermedi, ma in proporzione alle spese desunte dal SIOPE sostenute nel 2011 per acquisto di beni e servizi, con l'esclusione di quelle relative alle spese per formazione professionale, per trasporto pubblico locale, per la raccolta di rifiuti solidi urbani e per servizi socialmente utili finanziati dallo Stato. I termini per operare le riduzioni con decreto del Ministero dell'interno sono fissati entro il 15 ottobre 2012, relativamente alle riduzioni da operare nell'anno 2012⁵³, ed entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento relativamente alle riduzioni da operare per gli anni 2013 e successivi.

L'ultimo periodo della norma in esame dispone in merito ai trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione da corrispondere dal Ministero dell'interno direttamente in favore delle province appartenenti alla regione Sicilia - sebbene tali enti siano in via di soppressione - e alla regione Sardegna⁵⁴, che per il 2013 sono determinati ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 16 del 2012⁵⁵.

Si ricorda che il comma 6 dell'articolo 4 citato reca disposizioni per la determinazione per l'anno 2012 dei trasferimenti erariali spettanti agli enti locali non oggetto di fiscalizzazione ai sensi della legge n. 42 del 2009 (di attuazione del federalismo fiscale) e, pertanto, ancora dovuti dal Ministero dell'interno.

Come precisato nella relazione illustrativa, tale disposizione è volta a confermare espressamente, per l'anno 2013, per le province appartenenti a queste due Regioni, il diritto ad ottenere i trasferimenti cosiddetti non fiscalizzati, ai sensi dei provvedimenti attuativi della legge delega n. 42/2009 sul federalismo fiscale.

Si ricorda che con il termine di trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione si intendono - per quel che concerne gli enti locali delle regioni a statuto ordinario - quei

⁵³ La riduzione delle risorse per l'anno 2012, in mancanza della deliberazione della Conferenza Stato città ed autonomie locali, è stata effettuata con D.M. Interno 25 ottobre 2012, in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi nell'anno 2011, sulla base dei dati di pagamento desunti dal (SIOPE).

⁵⁴ Il riferimento alle province delle sole Regioni Sicilia e Sardegna è dovuto al fatto che in queste regioni - contrariamente a quanto avviene nelle altre regioni a statuto speciale - la finanza degli enti locali è ancora a carico dello Stato.

⁵⁵ *Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.*

trasferimenti residuali che, in linea di massima, non presentando il carattere della generalità e della permanenza, non sono stati soppressi dai provvedimenti attuativi del federalismo fiscale, nonché i trasferimenti erariali spettanti agli enti locali delle regioni a Statuto speciale, che non rientrano ancora nel sistema del federalismo fiscale. Tali trasferimenti continuano ad essere assegnati come spettanza ed erogati alle scadenze indicate nel decreto del Ministro dell'interno del 21 febbraio 2002⁵⁶.

⁵⁶ Il decreto disciplina le modalità di erogazione dei trasferimenti erariali a favore degli enti locali, prevedendone l'erogazione in tre rate, entro i mesi di febbraio, maggio ed ottobre.

Articolo 7

(Misure per la Regione Sardegna)

1. I pagamenti dei tributi e gli adempimenti sospesi ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 dicembre 2013, n. 283, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 2013, n. 300, sono effettuati tra il 24 gennaio e il 17 febbraio 2014, senza applicazione di sanzioni e interessi.

2. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi di cui al comma 1, i soggetti ricompresi nell'ambito di applicazione del decreto di cui al comma 1 che abbiano subito danni possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui al comma 1, un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la società Cassa depositi e prestiti SpA e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 90 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Nel caso di titolari di reddito d'impresa il finanziamento può essere richiesto limitatamente ai danni subiti in relazione all'attività d'impresa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 gennaio 2014,

sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. I soggetti di cui al comma 2, per accedere al finanziamento presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma 2 la documentazione prevista dal comma 5.

4. I soggetti finanziatori di cui al comma 2 comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione.

5. Per accedere al finanziamento di cui al comma 2, i contribuenti ivi indicati presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma un'autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, volta a attestare i danni subiti ed il nesso di causalità con l'evento alluvionale di novembre 2013, nonché copia del modello di cui al comma 7, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti sospesi di cui al comma 2 e la ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione. Ai soggetti finanziatori deve essere altresì trasmessa copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti effettuati.

6. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente

necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 2, nei limiti di spesa di cui al comma 10, mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione di limiti di importo, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale è restituita dai soggetti di cui al comma 2 a partire dal 1° luglio 2014 secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.

7. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate da adottare entro il 15 gennaio 2014, è approvato il modello indicato al comma 5, idoneo altresì ad esporre distintamente i diversi importi dei versamenti da effettuare, nonché sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa presentazione. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 3.

8. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 5, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.

9. In relazione alle disposizioni di cui al comma 1, le dotazioni finanziarie della Missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» -- Programma

«Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta» sono ridotte di 90 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette dotazioni sono incrementate di pari importo per l'anno 2014.

10. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 3,2 milioni di euro per l'anno 2014 si provvede a valere sulle risorse giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 20 novembre 2013, n. 122 che vengono a tal fine versati all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e successive modificazioni.

11. I finanziamenti agevolati di cui al comma 2 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. A tal fine, il Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 122 del 20 novembre 2013, verifica l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi alluvionali del novembre 2013, tenendo anche conto degli eventuali indennizzi assicurativi, istituendo e curando la tenuta e l'aggiornamento di un registro di tutti gli aiuti concessi a ciascun soggetto che eserciti attività economica per la compensazione dei danni causati dai medesimi eventi alluvionali.

L'**articolo 7** reca disposizioni in favore della Regione Sardegna in connessione agli eventi meteorologici che hanno colpito la regione nel novembre 2013.

Nello specifico il **comma 1** prevede che i pagamenti dei tributi non versati, ai sensi del decreto ministeriale del 30 novembre 2013 (che ha sospeso i termini per l'adempimento degli obblighi tributari per i contribuenti colpiti dagli eventi meteorologici del novembre 2013 verificatisi nella regione Sardegna), siano effettuati tra il 24 gennaio 2014 ed il 17 febbraio 2014 senza applicazione di sanzioni ed interessi. Ai sensi del **comma 2** i soggetti che hanno subito danni per gli eventi suddetti possono chiedere un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato della durata massima di 2 anni; a tal fine si autorizzano i soggetti finanziatori a contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana (ABI), fino ad un massimo di 90 milioni di euro. I **commi da 3 a 8** disciplinano la procedura per il rilascio di tali finanziamenti, i relativi obblighi di comunicazione in caso di omessi pagamenti nonché il monitoraggio dei limiti di spesa; i **commi 9 e 10** recano norme di copertura e di adeguamento finanziario, mentre il **comma 11** prevede che i finanziamenti siano concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, individuando la relativa procedura di verifica.

Più in dettaglio, con riferimento ai contribuenti colpiti dagli eventi meteorologici del novembre 2013, verificatisi nella regione Sardegna, il **comma 1** prevede che i pagamenti dei tributi e gli adempimenti sospesi ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2013, siano effettuati tra il 24 gennaio e il 17 febbraio 2014, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Si ricorda che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013⁵⁷ ha previsto che nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla data del 18 novembre 2013, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di cui all'elenco approvato con l'ordinanza n. 3 del 22 novembre 2013, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 18 novembre ed il 20 dicembre 2013. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Dette disposizioni si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti d'imposta diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni sopra ricordati. Le ritenute già operate in qualità di sostituti d'imposta devono, comunque, essere versate.

⁵⁷ *Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eventi meteorologici del novembre 2013, verificatisi nella regione Sardegna.*

Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2013⁵⁸ si poi è previsto che gli adempimenti ed i versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione disposta dal predetto decreto 30 novembre 2013, vadano effettuati entro la data del 27 dicembre 2013.

Tale sospensione si applica anche nei confronti dei soggetti residenti, ovvero aventi la sede operativa nel territorio dei comuni di nuova individuazione rispetto all'elenco allegato al citato decreto 30 novembre 2013; viceversa i soggetti residenti ovvero aventi la sede operativa nel territorio dei comuni che non fanno più parte dell'elenco allegato al citato decreto del 30 novembre 2013 effettuano comunque i versamenti e gli adempimenti tributari sospesi entro la data del 27 dicembre 2013, senza l'applicazione di interessi e sanzioni. Gli intermediari per la riscossione devono versare le somme riscosse entro il 27 dicembre non oltre il 31 dicembre 2013.

I commi successivi disciplinano la procedura con cui ai soggetti ricompresi nell'ambito di applicazione del decreto di cui al comma 1 che abbiano subito danni è concessa la possibilità di chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni per provvedere al pagamento dei tributi sospesi.

Il **comma 2** in particolare prevede che, fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi di cui al comma 1 i soggetti che abbiano subito danni possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori interessati dagli eventi del novembre 2013, un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato della durata massima di due anni.

A tal fine, si stabilisce in primo luogo che i soggetti finanziatori stipolino contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'ABI. Tali contratti prevedono finanziamenti assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 90 milioni di euro, e prevedono l'intervento di Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge n. 269 del 2003.

Si ricorda che la richiamata lettera a) del comma 7 consente a CDP S.p.A. di utilizzare i fondi derivanti dalla raccolta del risparmio postale (fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste italiane S.p.A. o società da essa controllate) per finanziare, sotto qualsiasi forma, lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico.

Il secondo periodo della lettera a) consente l'utilizzo delle suddette risorse anche per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale di CDP S.p.A., nei confronti dei suindicati soggetti o dai medesimi promossa, tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione.

⁵⁸ Ripresa degli adempimenti degli obblighi tributari sospesi, a seguito dagli eventi meteorologici del novembre 2013, verificatisi nella regione Sardegna.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 gennaio 2014, sono concesse le garanzie dello Stato e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato sono elencate nell'allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze recante l'elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti (ai sensi dell'articolo 31 della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009).

Il **comma 3** individua, come condizione per accedere al finanziamento, la presentazione ai soggetti finanziatori della documentazione prevista dal **comma 5**.

Tale comma prevede in particolare che i contribuenti individuati ai sensi del comma 2 presentino ai soggetti finanziatori:

- un'autocertificazione volta a attestare i danni subiti ed il nesso di causalità con l'evento alluvionale di novembre 2013;
- copia del modello, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti sospesi di cui al comma 2 e la ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione;
- copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti effettuati.

Ai sensi del **comma 4** i soggetti finanziatori comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, ai fini dell'attivazione della procedura di riscossione coattiva. In tal caso gli interessi di mora gravano sul soggetto inadempiente.

Il **comma 6** introduce un credito d'imposta a favore dei soggetti finanziatori, volto a coprire gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione. Tale credito di imposta deve corrispondere all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti.

Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione del debito tributario, senza applicazione di limiti di importo, ovvero può essere ceduto nell'ambito del gruppo cui la società appartiene, secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del DPR n. 602 del 1973, in materia di riscossione delle imposte sul reddito.

La quota capitale è invece restituita dai soggetti richiedenti a partire dal 1° luglio 2014 secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.

Il **comma 7** demanda ad un provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate, da adottare entro il 15 gennaio 2015, l'approvazione del modello per le dichiarazioni telematiche indicato al comma 5, nonché i tempi e le modalità della relativa presentazione.

Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo.

Ai sensi del **comma 8**, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, i dati risultanti dalle dichiarazioni telematiche, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.

I commi 9 e 10 recano disposizioni finanziarie. Il **comma 9** in particolare, in relazione agli oneri recati dal comma 1, riduce di 90 milioni di euro per l'anno 2013 le dotazioni finanziarie della Missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» - Programma «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta» (dotazioni indici incrementate di pari importo per l'anno 2014).

Il **comma 10**, in relazione invece agli oneri derivanti dal comma 6 (interessi sui finanziamenti erogati e relative spese di gestione), quantificati in 3,2 milioni di euro per l'anno 2014, provvede a valere sulle risorse giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 20 novembre 2013 n. 122⁵⁹.

Si ricorda che l'ordinanza in parola ha previsto una serie di interventi urgenti di protezione civile, ai cui oneri si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei Ministri del 19 novembre 2013, nel limite massimo di 20 milioni di euro. Per la realizzazione delle attività previste nell'ordinanza è quindi autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

Per la conseguente compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008).

Il **comma 11**, infine, nello stabilire che i finanziamenti agevolati di cui al comma 2 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, prevede che il Commissario delegato verifichi l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi alluvionali del novembre 2013, tenendo anche conto degli eventuali indennizzi assicurativi.

A tal fine si prevede la tenuta e l'aggiornamento di un registro di tutti gli aiuti concessi a ciascun soggetto che eserciti attività economica per la compensazione dei danni causati dagli stessi eventi alluvionali.

⁵⁹ *Primi interventi urgenti di protezione civile per gli eccezionali eventi meteorologici di novembre 2013 nella Regione Autonoma della Sardegna*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2013.

TESTO A FRONTE

Articolo 1
(Modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)
Comma 2, lett. a)

Legge 27 dicembre 2013, n. 147	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)</i>	
Articolo 1, comma 139 <i>Proroga detrazioni ristrutturazioni edilizie</i>	
Testo previgente	Testo modificato
(...)	(...)
139. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 ⁶⁰ , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:	139. <i>Identico:</i>
(...)	
d) all'articolo 16 ⁶¹ :	d) <i>identica:</i>
(...)	(...)
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:	3) <i>identico:</i>
«2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 e' altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo	«2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 e' altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo

⁶⁰ Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.

⁶¹ Art. 16. Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili.

Legge 27 dicembre 2013, n. 147	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)</i>	
Articolo 1, comma 139	
<i>Proroga detrazioni ristrutturazioni edilizie</i>	
Testo previgente	Testo modificato
dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 ed e' calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro. Le spese di cui al presente comma non possono essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione di cui al comma 1.».	dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 ed e' calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.».
(...)	(...)

Articolo 1*(Modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)***Comma 2, lett. b)**

Legge 27 dicembre 2013, n. 147	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)</i>	
Articolo 1, comma 434	
<i>Misure per il recupero di risorse da destinare alla riduzione della pressione fiscale</i>	
Testo previgente	Testo modificato
(...)	(...)
<p>434. La Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza contiene una valutazione dell'andamento della spesa primaria corrente e degli incassi derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale rispetto alle relative previsioni di bilancio dell'anno in corso. Le eventuali maggiori risorse di cui al comma 431 vengono iscritte, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, limitatamente al primo anno del triennio di riferimento, nello stato di previsione delle entrate e, contestualmente, nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 431. La legge di stabilità, sentite le parti sociali, individua gli eventuali interventi di miglioramento degli strumenti di contrasto all'evasione fiscale e di razionalizzazione della spesa, i nuovi importi delle deduzioni e detrazioni di cui al comma 432 e definisce le modalità di applicazione delle medesime deduzioni e detrazioni da parte dei sostituti d'imposta e delle imprese, in modo da garantire la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica.</p>	<p>434. La Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza contiene una valutazione degli incassi derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale rispetto alle relative previsioni di bilancio dell'anno in corso. Le eventuali maggiori risorse di cui al comma 431 vengono iscritte, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, limitatamente al primo anno del triennio di riferimento, nello stato di previsione delle entrate e, contestualmente, nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 431. La legge di stabilità, sentite le parti sociali, individua gli eventuali interventi di miglioramento degli strumenti di contrasto all'evasione fiscale e di razionalizzazione della spesa, i nuovi importi delle deduzioni e detrazioni di cui al comma 432 e definisce le modalità di applicazione delle medesime deduzioni e detrazioni da parte dei sostituti d'imposta e delle imprese, in modo da garantire la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica.</p>

Legge 27 dicembre 2013, n. 147 <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)</i>	
Articolo 1, comma 434 <i>Misure per il recupero di risorse da destinare alla riduzione della pressione fiscale</i>	
Testo previgente	Testo modificato
(...)	(...)

Articolo 1*(Modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)***Comma 2, lett. c)**

Legge 27 dicembre 2013, n. 147	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)</i>	
Articolo 1, comma 514	
Testo previgente	Testo modificato
(...)	(...)
<p>514. L'articolo 10 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e' sostituito dal seguente:</p> <p>«Art. 10. -- La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'Isola e nel rispetto della normativa comunitaria, con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può, ferma restando la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera <i>m</i>), della Costituzione:</p> <p><i>a</i>) prevedere agevolazioni fiscali, esenzioni, detrazioni d'imposta, deduzioni dalla base imponibile e concedere, con oneri a carico del bilancio regionale, contributi da utilizzare in compensazione ai sensi della legislazione statale;</p> <p><i>b</i>) modificare le aliquote in aumento entro i valori di imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione fino ad azzerarle».</p>	<p>514. L'articolo 10 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e' sostituito dal seguente:</p> <p>«Art. 10. -- La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'Isola e nel rispetto della normativa comunitaria, con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può, ferma restando la copertura a carico del bilancio regionale del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera <i>m</i>), della Costituzione:</p> <p><i>a</i>) prevedere agevolazioni fiscali, esenzioni, detrazioni d'imposta, deduzioni dalla base imponibile e concedere, con oneri a carico del bilancio regionale, contributi da utilizzare in compensazione ai sensi della legislazione statale;</p> <p><i>b</i>) modificare le aliquote in aumento entro i valori di imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione fino ad azzerarle».</p>

Legge 27 dicembre 2013, n. 147 <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)</i>	
Articolo 1, comma 514	
Testo previgente	Testo modificato
(...)	(...)

Articolo 1*(Modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)***Comma 2, lett. d)**

Legge 27 dicembre 2013, n. 147	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)</i>	
Articolo 1, comma 573	
Testo previgente	Testo modificato
(...)	(...)
<p>573. Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo 243-<i>quater</i>, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, possono riproporre, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 243-<i>bis</i>, comma 5, del testo unico, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-<i>bis</i> del testo unico, qualora dimostrino dinanzi alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti un miglioramento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ai sensi dell'articolo 242 del testo unico, secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro dell'interno. In pendenza del termine di trenta giorni non trova applicazione l'articolo 243-<i>bis</i>, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.</p>	<p>573. Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo 243-<i>quater</i>, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, possono riproporre, entro il termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-<i>bis</i> del testo unico, qualora dimostrino dinanzi alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti un miglioramento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ai sensi dell'articolo 242 del testo unico, secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro dell'interno. In pendenza del termine di novanta giorni non trova applicazione l'articolo 243-<i>bis</i>, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.</p>

Legge 27 dicembre 2013, n. 147 <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)</i>	
Articolo 1, comma 573	
Testo previgente	Testo modificato
(...)	(...)

Articolo 1*(Modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)***Comma 2, lett. e)**

Legge 27 dicembre 2013, n. 147	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)</i>	
Articolo 1, comma 680	
Testo previgente	Testo modificato
(...)	(...)
680. E' differito al 24 gennaio 2014 il versamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133. Alla stessa data del 24 gennaio 2014, è comunque effettuato il versamento della maggiorazione standard della TARES, di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013. I comuni inviano il modello di pagamento precompilato, in tempo utile per il versamento della maggiorazione.	680. E' differito al 24 gennaio 2014 il versamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133. Alla stessa data del 24 gennaio 2014, fermo restando l'accertamento delle relative somme nel 2013 , è comunque effettuato il versamento della maggiorazione standard della TARES, di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013. I comuni inviano il modello di pagamento precompilato, in tempo utile per il versamento della maggiorazione.
(...)	(...)

Articolo 2
(Disposizioni in materia di immobili pubblici)

Comma 1

Decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120	
<i>Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione</i>	
Articolo 2-bis	
<i>Facoltà di recesso delle pubbliche amministrazioni da contratti di locazione</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa di cui agli articoli 2, comma 5, e 3, comma 1, le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali, nonché gli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia, hanno facoltà di recedere, entro il 31 dicembre 2014, dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso è stabilito in trenta giorni, anche in deroga ad eventuali clausole difformi previste dal contratto.</p>	<p>1. Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa di cui agli articoli 2, comma 5, e 3, comma 1, le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali, nonché gli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia, hanno facoltà di recedere, entro il 30 giugno 2014, dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso è stabilito in 180 giorni, anche in deroga ad eventuali clausole difformi previste dal contratto.</p>

Articolo 2
(Disposizioni in materia di immobili pubblici)

Comma 2

Legge 27 dicembre 2013, n. 147	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)</i>	
Articolo 1, comma 389	
Testo previgente	Testo modificato
(...)	(...)
<p>389. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, e quelle di cui al comma 388 del presente articolo non si applicano per i contratti di locazione di immobili di proprietà dei fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, nonché degli immobili di proprietà dei terzi aventi causa da detti fondi, per il limite di durata del finanziamento degli stessi fondi.</p>	<p>389. Le disposizioni del comma 388 del presente articolo non si applicano per i contratti di locazione di immobili di proprietà dei fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, nonché degli immobili di proprietà dei terzi aventi causa da detti fondi, per il limite di durata del finanziamento degli stessi fondi.</p>
(...)	(...)

Articolo 2
(Disposizioni in materia di immobili pubblici)

Comma 3

Legge 24 dicembre 2007, n. 244		
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)</i>		
Articolo 2		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 126 del 2013	Modifiche introdotte dal D.L. n. 151 del 2013
(...)	(...)	(...)
<p>15. Gli alloggi di cui all'articolo 4, commi 223 e 224, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono trasferiti in proprietà, a titolo gratuito e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del loro trasferimento, ai comuni nel cui territorio gli stessi sono ubicati ai sensi dell'articolo 1, comma 441, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I comuni procedono, entro centoventi giorni dalla data della volturazione, all'accertamento di eventuali difformità urbanistico-edilizie. Il vincolo di destinazione di cui al citato articolo 4, comma 224, della legge n. 350 del 2003 resta fermo esclusivamente per le domande di acquisto regolarmente</p>	<p>15. Gli alloggi di cui all'articolo 4, commi 223 e 224, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono trasferiti in proprietà, a titolo gratuito e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del loro trasferimento, ai comuni nel cui territorio gli stessi sono ubicati ai sensi dell' articolo 1, comma 441, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I comuni procedono, entro centoventi giorni dalla data della volturazione, all'accertamento di eventuali difformità urbanistico-edilizie. Il vincolo di destinazione di cui al citato articolo 4, comma 224, della legge n. 350 del 2003 resta fermo esclusivamente per le domande di acquisto regolarmente</p>	<p>15. Identico (al D.L. n. 126)</p>

Legge 24 dicembre 2007, n. 244		
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)</i>		
Articolo 2		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 126 del 2013	Modifiche introdotte dal D.L. n. 151 del 2013
<p>presentate dagli assegnatari entro il termine stabilito dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché per le assegnazioni in locazione sulla base di un bando riservato alla categoria dei profughi, il cui espletamento deve precedere il trasferimento ai comuni.</p>	<p>presentate dagli assegnatari entro il termine stabilito dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché per le assegnazioni in locazione sulla base di un bando riservato alla categoria dei profughi.</p>	
(...)	(...)	(...)

Articolo 2
(Disposizioni in materia di immobili pubblici)

Comma 4

Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351		
<i>Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare</i>		
Articolo 3		
<i>Modalità per la cessione degli immobili</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 126 del 2013	Modifiche introdotte dal D.L. n. 151 del 2013
(...)	(...)	(...)
18. Lo Stato e gli altri enti pubblici sono esonerati dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale. Restano fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti. Con i decreti di cui al comma 1 può essere disposta in favore delle società beneficiarie del trasferimento la garanzia di un valore minimo dei beni ad esse trasferiti e dei canoni di affitto o locazione.	18. Lo Stato e gli altri enti pubblici sono esonerati dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Restano fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti. Con i decreti di cui al comma 1 può essere disposta in favore delle società beneficiarie del trasferimento la garanzia di un valore minimo dei beni ad esse trasferiti e dei canoni di affitto o locazione.	18. Identico (al D.L. n. 126)

Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351		
<i>Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare</i>		
Articolo 3		
<i>Modalità per la cessione degli immobili</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 126 del 2013	Modifiche introdotte dal D.L. n. 151 del 2013
<p>19. Per la rivendita dei beni immobili ad esse trasferiti, le società sono esonerate dalla garanzia per vizi e per evizione e dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale . La garanzia per vizi e per evizione è a carico dello Stato ovvero dell'ente pubblico proprietario del bene prima del trasferimento a favore delle società. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano alle rivendite da parte delle società di tutti i beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1. Gli onorari notarili relativi alla vendita dei beni immobiliari di cui al presente articolo sono ridotti alla metà. La stessa riduzione si applica agli onorari notarili per la stipulazione di mutui collegati agli atti di vendita medesimi, anche fuori dalle ipotesi</p>	<p>19. Per la rivendita dei beni immobili ad esse trasferiti, le società sono esonerate dalla garanzia per vizi e per evizione e dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La garanzia per vizi e per evizione è a carico dello Stato ovvero dell'ente pubblico proprietario del bene prima del trasferimento a favore delle società. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano alle rivendite da parte delle società di tutti i beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1. Gli onorari notarili relativi alla vendita dei beni immobiliari di cui al</p>	<p>19. <i>Identico a decreto-legge 126/2013</i></p>

Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351		
<i>Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare</i>		
Articolo 3		
<i>Modalità per la cessione degli immobili</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 126 del 2013	Modifiche introdotte dal D.L. n. 151 del 2013
disciplinate dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. In caso di cessione agli affittuari o ai conduttori detti onorari sono ridotti al 25 per cento. I notai, in occasione degli atti di rivendita, provvederanno a curare le formalità di trascrizione, di intavolazione e di voltura catastale relative ai provvedimenti e agli atti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e dai commi 1 e 1- <i>bis</i> del presente articolo se le stesse non siano state già eseguite.	presente articolo sono ridotti alla metà. La stessa riduzione si applica agli onorari notarili per la stipulazione di mutui collegati agli atti di vendita medesimi, anche fuori dalle ipotesi disciplinate dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. In caso di cessione agli affittuari o ai conduttori detti onorari sono ridotti al 25 per cento. I notai, in occasione degli atti di rivendita, provvederanno a curare le formalità di trascrizione, di intavolazione e di voltura catastale relative ai provvedimenti e agli atti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e dai commi 1 e 1- <i>bis</i> del presente articolo se le stesse non siano state già eseguite.	

Articolo 3
(*Misure in materia di infrastrutture e trasporti*)

Comma 1

Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 <i>Misure urgenti per la crescita del Paese</i>		
Articolo 16 <i>Disposizioni urgenti per la continuità dei servizi di trasporto</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 126 del 2013	Modifiche introdotte dal D.L. n. 151 del 2013
<p>5. Il Commissario <i>ad acta</i> nominato ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per l'attuazione delle misure relative alla razionalizzazione e al riordino delle società partecipate regionali, recate dal piano di stabilizzazione finanziaria della Regione Campania approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 marzo 2012, al fine di consentire l'efficace realizzazione del processo di separazione tra l'esercizio del trasporto ferroviario regionale e la proprietà, gestione e manutenzione della rete, anche in applicazione dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>

Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83		
<i>Misure urgenti per la crescita del Paese</i>		
Articolo 16		
<i>Disposizioni urgenti per la continuità dei servizi di trasporto</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 126 del 2013	Modifiche introdotte dal D.L. n. 151 del 2013
<p>convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, salvaguardando i livelli essenziali delle prestazioni e la tutela dell'occupazione, effettua, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, una ricognizione della consistenza dei debiti e dei crediti delle società esercenti il trasporto regionale ferroviario e delle società capogruppo. Nei successivi 60 giorni, sulla base delle risultanze dello stato dei debiti e dei crediti, il Commissario elabora un piano di rientro dal disavanzo accertato e un piano dei pagamenti, alimentato dalle risorse regionali disponibili in bilancio e dalle entrate conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 9, della durata massima di 60 mesi, da sottoporre all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano di rientro dovrà individuare</p>		

Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 <i>Misure urgenti per la crescita del Paese</i>		
Articolo 16 <i>Disposizioni urgenti per la continuità dei servizi di trasporto</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 126 del 2013	Modifiche introdotte dal D.L. n. 151 del 2013
gli interventi necessari al perseguimento delle finalità sopra indicate e all'equilibrio economico delle suddette società, nonché le necessarie azioni di riorganizzazione, riqualificazione o potenziamento del sistema di mobilità regionale su ferro.		
	5-bis. Ai fini della completa attuazione del piano di rientro dal disavanzo accertato, il Commissario adotta i provvedimenti più idonei in tema di rimodulazione dei servizi, di applicazione di misure di efficientamento coerenti con costi standard individuati sulla base del mercato, omogenei a livello nazionale, che consentano il confronto con le migliori pratiche gestionali e di fissazione delle tariffe che tengano conto della tariffa media applicata a livello nazionale per passeggero/Km, e di fissazione delle tariffe aziendali, nonché di definizione della	5-bis. Identico (al D.L. n. 126)

Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 <i>Misure urgenti per la crescita del Paese</i>		
Articolo 16 <i>Disposizioni urgenti per la continuità dei servizi di trasporto</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 126 del 2013	Modifiche introdotte dal D.L. n. 151 del 2013
	dotazione di personale, compatibili con il perseguimento dell'obiettivo dell'equilibrio economico.	
<p>6. Nelle more della predisposizione dei piani di cui al comma 5 ed al fine di garantire la continuità dell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico regionale nel rispetto della normativa vigente e con le risorse disponibili allo scopo a carico del bilancio regionale, il Commissario adotta ogni atto necessario ad assicurare lo svolgimento della gestione del servizio da parte di un unico gestore a livello di ambito o bacino territoriale ottimale, coincidente con il territorio della Regione, ai sensi dell'articolo 4, comma 32, lettera a), del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, garantendo in ogni caso il principio di separazione tra la gestione del servizio e la</p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>

Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83		
<i>Misure urgenti per la crescita del Paese</i>		
Articolo 16		
<i>Disposizioni urgenti per la continuità dei servizi di trasporto</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 126 del 2013	Modifiche introdotte dal D.L. n. 151 del 2013
gestione e manutenzione delle infrastrutture.		
6-bis. Non trovano applicazione le disposizioni contenute negli articoli 2502-bis e 2503 del codice civile.	6-bis. <i>Identico.</i>	6-bis. <i>Identico.</i>
6-ter. Sono revocati senza indugio tutti gli atti, adottati dalle società di cui al comma 5 successivamente all'approvazione del piano di stabilizzazione finanziaria della regione Campania di cui al medesimo comma 5, da cui derivano incrementi di spesa rispetto all'anno 2010, ove in contrasto con le prescrizioni del predetto piano o, in ogni caso, non strettamente necessari al proseguimento dello stesso.	6-ter. <i>Identico.</i>	6-ter. <i>Identico.</i>
6-quater. Per le attività di cui ai commi da 5 a 6-ter, il Commissario può costituire una struttura di supporto, definendone i compiti e le modalità operative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	6-quater. Per la celere realizzazione delle attività di cui ai commi da 5 a 6-ter, il Commissario costituisce una struttura di supporto, definendone i compiti e le modalità operative, con oneri a carico delle risorse individuate dal comma 9 e dall'articolo	6-quater. Identico (al D.L. n. 126)

Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 <i>Misure urgenti per la crescita del Paese</i>		
Articolo 16 <i>Disposizioni urgenti per la continuità dei servizi di trasporto</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 126 del 2013	Modifiche introdotte dal D.L. n. 151 del 2013
	11, commi da 13 a 16, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.	
(...)	(...)	(...)
9. A copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale su ferro, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e previa approvazione dei piani di cui al comma 5, la Regione Campania può utilizzare, per gli anni 2012 e 2013, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui alla delibera CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2009, ad esse assegnate, entro il limite complessivo di 200 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2013, subordinatamente al mancato verificarsi dei presupposti per l'aumento delle misure di cui all'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il predetto aumento automatico è destinato	9. <i>Identico.</i>	9. <i>Identico.</i>

Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83		
<i>Misure urgenti per la crescita del Paese</i>		
Articolo 16		
<i>Disposizioni urgenti per la continuità dei servizi di trasporto</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 126 del 2013	Modifiche introdotte dal D.L. n. 151 del 2013
<p>alla ulteriore copertura del piano di rientro di cui al comma 5. A decorrere dal medesimo anno, per garantire la completa copertura del piano di rientro, nel caso in cui si verificano i presupposti per l'aumento delle misure di cui all'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'incremento nelle misure fisse ivi previsto è raddoppiato. Il Ministero delle infrastrutture comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Agenzia delle entrate, il verificarsi delle condizioni per l'applicazione del predetto incremento automatico.</p>		
	<p>9-bis. Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al comma 5, ed al fine di garantire la continuità aziendale, il Commissario può richiedere, con propri decreti, anticipazioni dell'erogazione, anche integrale, delle risorse del Fondo per la coesione e lo sviluppo di cui al comma 9, nonché</p>	<p>9-bis. <i>Identico (al D.L. n. 126)</i></p>

Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 <i>Misure urgenti per la crescita del Paese</i>		
Articolo 16 <i>Disposizioni urgenti per la continuità dei servizi di trasporto</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 126 del 2013	Modifiche introdotte dal D.L. n. 151 del 2013
	di quelle previste dall'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modificazioni, finalizzate alle spese strettamente necessarie a garantire i livelli essenziali delle prestazioni del servizio di trasporto pubblico locale e alla prosecuzione del pagamento del debito pregresso.	
(...)	(...)	(...)

Articolo 3
(Misure in materia di infrastrutture e trasporti)

Comma 2

Legge 24 dicembre 2012, n. 228		
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)</i>		
Articolo 1, comma 177		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 126 del 2013	Modifiche introdotte dal D.L. n. 151 del 2013
(...)	(...)	(...)
177. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività di competenza del Commissario <i>ad acta</i> di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7, del predetto decreto-legge si applicano fino al 31 dicembre 2013.	177. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività di competenza del Commissario <i>ad acta</i> di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7, del predetto decreto-legge si applicano fino al 31 dicembre 2014 .	177. Identico (al D.L. n. 126)
(...)	(...)	(...)

Articolo 3
(Misure in materia di infrastrutture e trasporti)

Comma 3

Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174		
<i>Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012</i>		
Articolo 1		
<i>Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 126 del 2013	Modifiche introdotte dal D.L. n. 151 del 2013
(...)	(...)	(...)
<p>9-bis. Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari delle regioni che adottano, o abbiano adottato, il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di rotazione, con una dotazione di 50 milioni di euro, denominato «Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle</p>	<p>9-bis. Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di rotazione, con una dotazione di 50 milioni di euro, finalizzato a concedere alla regione Campania anticipazioni di cassa per il finanziamento del piano di rientro di cui al comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.</p>	<p>9-bis. Identico (al D.L. n. 126)</p>

Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174		
<i>Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012</i>		
Articolo 1		
<i>Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 126 del 2013	Modifiche introdotte dal D.L. n. 151 del 2013
<p>regioni in situazione di squilibrio finanziario», finalizzato a concedere anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del citato piano di stabilizzazione finanziaria ovvero per la regione Campania al finanziamento del piano di rientro di cui al comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.</p>		
<p>9-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da</p>	<p>9-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono</p>	<p>9-ter. Identico (al D.L. n. 126)</p>

Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174		
<i>Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012</i>		
Articolo 1		
<i>Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 126 del 2013	Modifiche introdotte dal D.L. n. 151 del 2013
<p>emanare entro il termine del 31 marzo 2013 sono individuati i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 9-bis attribuibile a ciascuna regione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 10 per abitante e della disponibilità annua del Fondo.</p>	<p>definite le modalità per la concessione e per la restituzione dell'anticipazione di cui al comma 9-bis in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione stessa.</p>	
<p>9-quater. Alla copertura degli oneri derivanti per l'anno 2013 dalle disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-ter, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 4, comma 1.</p>	<p>9-quater. Alla copertura degli oneri derivanti per l'anno 2013 dalle disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-ter, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 4, comma 1.</p>	<p>9-quater. Identico (al D.L. n. 126)</p>

Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174		
<i>Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012</i>		
Articolo 1		
<i>Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 126 del 2013	Modifiche introdotte dal D.L. n. 151 del 2013
Il Fondo di cui al comma 9-bis è altresì alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dalle regioni.	Il Fondo di cui al comma 9-bis è altresì alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dalla regione Campania.	
9-quinquies. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.	9-quinquies. <i>Identico.</i>	9-quinquies. <i>Identico.</i>
9-sexies. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 9-bis e seguenti, alle regioni interessate, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, può essere concessa un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma 9-bis, da riassorbire secondo tempi e modalità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9-ter.	9-sexies. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 9-bis e seguenti, alla regione Campania, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, può essere concessa un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma 9-bis, da riassorbire secondo tempi e modalità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9-ter.	9-sexies. Identico (al D.L. n. 126)
9-septies. Il piano di stabilizzazione finanziaria di cui al comma 9-bis, per le regioni che abbiano già adottato il piano stesso, è	9-septies. Il piano di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,	9-septies. Identico (al D.L. n. 126)

Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174		
<i>Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012</i>		
Articolo 1		
<i>Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 126 del 2013	Modifiche introdotte dal D.L. n. 151 del 2013
<p>completato entro il 30 giugno 2016 e l'attuazione degli atti indicati nel piano deve avvenire entro il 31 dicembre 2017. Per le restanti regioni i predetti termini sono, rispettivamente, di quattro e cinque anni dall'adozione del ripetuto piano di stabilizzazione finanziaria.</p> <p>Conseguentemente, sono soppressi i commi 13, 14 e 15 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.</p>	<p>convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le regioni che abbiano già adottato il piano stesso, è completato entro il 30 giugno 2016 e l'attuazione degli atti indicati nel piano deve avvenire entro il 31 dicembre 2017. Per le restanti regioni i predetti termini sono, rispettivamente, di quattro e cinque anni dall'adozione del ripetuto piano di stabilizzazione finanziaria.</p> <p>Conseguentemente, sono soppressi i commi 13, 14 e 15 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.</p>	
(...)	(...)	(...)

Articolo 4
(Disposizioni concernenti Roma capitale)

Comma 1

Legge 23 dicembre 2009, n. 191		
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)</i>		
Articolo 2		
<i>Disposizioni diverse</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 126 del 2013	Modifiche introdotte dal D.L. n. 151 del 2013
(...)	(...)	(...)
196-bis. Il termine per la conclusione delle operazioni di dismissione immobiliare di cui al comma 196 è fissato al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto previsto dal comma 195, nonché dal comma 2 dell'articolo 314 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Gli eventuali maggiori proventi rivenienti dalla vendita dei beni sono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo ammortamento dei titoli di Stato. Con provvedimenti predisposti dal Commissario	196-bis. Il termine per la conclusione delle operazioni di dismissione immobiliare di cui al comma 196 è fissato al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto previsto dal comma 195, nonché dal comma 2 dell'articolo 314 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Gli eventuali maggiori proventi rivenienti dalla vendita dei beni sono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo ammortamento dei titoli di Stato. Con provvedimenti predisposti dal Commissario	196-bis. Il termine per la conclusione delle operazioni di dismissione immobiliare di cui al comma 196 è fissato al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto previsto dal comma 195, nonché dal comma 2 dell'articolo 314 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Gli eventuali maggiori proventi rivenienti dalla vendita dei beni sono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo ammortamento dei titoli di Stato. Con provvedimenti predisposti dal Commissario

<p align="center">Legge 23 dicembre 2009, n. 191</p> <p align="center"><i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)</i></p>		
<p align="center">Articolo 2</p> <p align="center"><i>Disposizioni diverse</i></p>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 126 del 2013	Modifiche introdotte dal D.L. n. 151 del 2013
<p>straordinario del Governo del comune di Roma, nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 8-<i>bis</i> del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, che deve essere in possesso di comprovati requisiti di elevata professionalità nella gestione economico-finanziaria, acquisiti nel settore privato, necessari per gestire la fase operativa di attuazione del piano di rientro, sono accertate le eventuali ulteriori partite creditorie e debitorie rispetto al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-<i>bis</i>, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dal medesimo Commissario, concernente l'accertamento del debito del comune di Roma alla data del 30 luglio 2010, che è approvato con effetti a decorrere dal 29 dicembre 2010.</p>	<p>straordinario del Governo del comune di Roma, nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 8-<i>bis</i> del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, che deve essere in possesso di comprovati requisiti di elevata professionalità nella gestione economico-finanziaria, acquisiti nel settore privato, necessari per gestire la fase operativa di attuazione del piano di rientro, sono accertate le eventuali ulteriori partite creditorie e debitorie rispetto al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-<i>bis</i>, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dal medesimo Commissario, concernente l'accertamento del debito del comune di Roma alla data del 30 luglio 2010, che è approvato con effetti a decorrere dal 29 dicembre 2010. Il medesimo Commissario</p>	<p>straordinario del Governo del comune di Roma, nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 8-<i>bis</i> del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, che deve essere in possesso di comprovati requisiti di elevata professionalità nella gestione economico-finanziaria, acquisiti nel settore privato, necessari per gestire la fase operativa di attuazione del piano di rientro, sono accertate le eventuali ulteriori partite creditorie e debitorie rispetto al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-<i>bis</i>, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dal medesimo Commissario, concernente l'accertamento del debito del comune di Roma alla data del 30 luglio 2010, che è approvato con effetti a decorrere dal 29 dicembre 2010. Il medesimo Commissario</p>

<p align="center">Legge 23 dicembre 2009, n. 191 <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)</i></p>		
<p align="center">Articolo 2 <i>Disposizioni diverse</i></p>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 126 del 2013	Modifiche introdotte dal D.L. n. 151 del 2013
	<p>straordinario è autorizzato ad inserire, per un importo complessivo massimo di 115 milioni di euro, nella massa passiva di cui al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008, alla cui individuazione si procede con determinazioni dirigenziali, assunte con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico amministrativa del Segretario. Roma Capitale può riacquisire l'esclusiva titolarità di crediti, inseriti nella massa attiva di cui al documento predisposto ai sensi del citato articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31</p>	<p>straordinario è autorizzato ad inserire, per un importo complessivo massimo di 115 milioni di euro, nella massa passiva di cui al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008, alla cui individuazione si procede con determinazioni dirigenziali, assunte con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico amministrativa del Segretario Comunale. Roma Capitale può riacquisire l'esclusiva titolarità di crediti, inseriti nella massa attiva di cui al documento predisposto ai sensi del citato articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31</p>

Legge 23 dicembre 2009, n. 191		
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)</i>		
Articolo 2 <i>Disposizioni diverse</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 126 del 2013	Modifiche introdotte dal D.L. n. 151 del 2013
	<p>maggio 2010, n. 78, verso le società dalla medesima partecipate anche compensando totalmente o parzialmente gli stessi con partite a debito inserite nella massa passiva di cui al citato documento. Roma Capitale è altresì autorizzata ad avvalersi di appositi piani pluriennali per il rientro dai crediti verso le proprie partecipate così riacquisiti. Il Commissario straordinario è altresì autorizzato ad iscrivere nella massa passiva, ai fini del loro reintegro, le somme erogate al comune di Roma per l'anno 2009 per effetto del comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e trasferite alla gestione commissariale nelle more dell'utilizzo del contributo di cui all'ultimo periodo del citato comma 3. Gli importi derivanti dall'applicazione del</p>	<p>maggio 2010, n. 78, verso le società dalla medesima partecipate anche compensando totalmente o parzialmente gli stessi con partite a debito inserite nella massa passiva di cui al citato documento. Roma Capitale è altresì autorizzata ad avvalersi di appositi piani pluriennali per il rientro dai crediti verso le proprie partecipate così riacquisiti. Il Commissario straordinario è altresì autorizzato ad iscrivere nella massa passiva, ai fini del loro reintegro, le somme erogate al comune di Roma per l'anno 2009 per effetto del comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e trasferite alla gestione commissariale nelle more dell'utilizzo del contributo di cui all'ultimo periodo del citato comma 3. Gli importi derivanti dall'applicazione del</p>

<p align="center">Legge 23 dicembre 2009, n. 191 <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)</i></p>		
<p align="center">Articolo 2 <i>Disposizioni diverse</i></p>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 126 del 2013	Modifiche introdotte dal D.L. n. 151 del 2013
	<p>quarto, quinto, sesto e settimo periodo possono essere utilizzati per garantire l'equilibrio di parte corrente del bilancio di Roma Capitale per gli anni 2013 e 2014 e non sono considerati tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per i medesimi anni.</p>	<p>quarto, quinto, sesto e settimo periodo possono essere utilizzati per garantire l'equilibrio di parte corrente del bilancio di Roma Capitale per gli anni 2013 e 2014 e non sono considerati tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per i medesimi anni.</p>
(...)	(...)	(...)

TAVOLE DI CORRISPONDENZA

Tavole di corrispondenza e raffronto tra il d.l. n. 151/2013 e il d.l. n. 126/2013

<p>D.L. 30 dicembre 2013, n. 151 <i>Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali</i></p>	<p>D.L. 31 ottobre 2013, n. 126 <i>Misure urgenti in favore di regioni ed enti localizzati nel territorio</i> <i>(nonché - in nota - testo dell'A.C. 1906-A, ddl di conversione, ai fini di miglior raffronto)</i></p>
<p>Articolo 2 <i>Disposizioni in materia di immobili pubblici</i></p>	
<p>1. All'articolo 2-<i>bis</i> del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, le parole "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti "30 giugno 2014" e le parole "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti "180 giorni".⁶²</p>	<p>v. nota 62 a piè pagina.</p>
<p>(...)</p>	
	<p>Articolo 2 <i>Interventi economici e misure a sostegno del territorio</i></p>
<p>3. All'ultimo periodo del comma 15, dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono soppresse le parole: «, il cui espletamento deve precedere il trasferimento ai comuni».</p>	<p>9. Identico.</p>
<p>4. All'articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	<p>10. Identico:</p>

⁶² Si veda l'articolo 1, comma 20-*sexiesdecies* del testo approvato dal Senato (A.C. 1906), che in realtà abroga l'articolo 2-*bis* del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, comma poi soppresso nel corso dell'esame alla Camera dei deputati.

<p>D.L. 30 dicembre 2013, n. 151 <i>Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali</i></p>	<p>D.L. 31 ottobre 2013, n. 126 <i>Misure urgenti in favore di regioni ed enti localizzati nel territorio</i> <i>(nonché - in nota - testo dell'A.C. 1906-A, ddl di conversione, ai fini di miglior raffronto)</i></p>
<p>a) al primo periodo del comma 18, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;</p>	<p>a) <i>identica;</i></p>
<p>b) al primo periodo del comma 19, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».</p>	<p>b) <i>identica.</i></p>
<p>5. Nei casi delle operazioni immobiliari di cui al predetto articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni, nonché all'articolo 11-<i>quinquies</i> del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non si applica la disposizione di cui al comma 3-<i>bis</i> del medesimo articolo 6.</p>	<p>11. Identico.</p>
<p>(...)</p>	

<p>D.L. 30 dicembre 2013, n. 151 <i>Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali</i></p>	<p>D.L. 31 ottobre 2013, n. 126 <i>Misure urgenti in favore di regioni ed enti localizzati nel territorio</i> <i>(nonché - in nota - testo dell'A.C. 1906-A, ddl di conversione, ai fini di miglior raffronto)</i></p>
<p>Articolo 3 <i>Misure in materia di infrastrutture e trasporti</i></p>	<p>Articolo 1 <i>Misure finanziarie urgenti</i></p>
	<p>(...)</p>
<p>1. All'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	<p>2. <i>Identico:</i></p>
<p>a) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Ai fini della completa attuazione del piano di rientro dal disavanzo accertato, il Commissario adotta i provvedimenti più idonei in tema di rimodulazione dei servizi, di applicazione di misure di efficientamento coerenti con costi standard individuati sulla base del mercato, omogenei a livello nazionale, che consentano il confronto con le migliori pratiche gestionali e di fissazione delle tariffe che tengano conto della tariffa media applicata a livello nazionale per passeggero/Km, e di fissazione delle tariffe aziendali, nonché di definizione della dotazione di personale, compatibili con il perseguimento dell'obiettivo dell'equilibrio economico.»;</p>	<p>a) <i>identica;</i></p>
<p>b) il comma 6-<i>quater</i> è sostituito dal seguente: «6-<i>quater</i>. Per la celere realizzazione delle attività di cui ai commi da 5 a 6-<i>ter</i>, il Commissario costituisce una struttura di supporto,</p>	<p>b) <i>identica;</i></p>

<p>D.L. 30 dicembre 2013, n. 151 <i>Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali</i></p>	<p>D.L. 31 ottobre 2013, n. 126 <i>Misure urgenti in favore di regioni ed enti localizzati nel territorio</i> <i>(nonché - in nota - testo dell'A.C. 1906-A, ddl di conversione, ai fini di miglior raffronto)</i></p>
<p>definendone i compiti e le modalità operative, con oneri a carico delle risorse individuate dal comma 9 e dall'articolo 11, commi da 13 a 16, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.»;</p>	
<p>c) dopo il comma 9 è inserito il seguente: «9-bis. Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al comma 5, ed al fine di garantire la continuità aziendale, il Commissario può richiedere, con propri decreti, anticipazioni dell'erogazione, anche integrale, delle risorse del Fondo per la coesione e lo sviluppo di cui al comma 9, nonché di quelle previste dall'articolo 1, comma 9-bis, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modificazioni, finalizzate alle spese strettamente necessarie a garantire i livelli essenziali delle prestazioni del servizio di trasporto pubblico locale e alla prosecuzione del pagamento del debito pregresso.».</p>	<p>c) <i>identico.</i> <i>Vedi anche lett. c) del comma 2 dell'articolo 1 dell'A.C. 1906-A⁶³</i></p>
<p>2. All'articolo 1, comma 177, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la parola «2013» è sostituita dalla seguente: «2014».</p>	<p>3. Identico.</p>

⁶³ Nel testo dell'A.C. 1906-A le parole " Fondo per la coesione e lo sviluppo" sono diventate " **Fondo per lo sviluppo e la coesione**".

<p align="center">D.L. 30 dicembre 2013, n. 151</p> <p align="center"><i>Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali</i></p>	<p align="center">D.L. 31 ottobre 2013, n. 126</p> <p align="center"><i>Misure urgenti in favore di regioni ed enti localizzati nel territorio</i></p> <p align="center"><i>(nonché - in nota - testo dell'A.C. 1906-A, ddl di conversione, ai fini di miglior raffronto)</i></p>
<p>3. All'articolo 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il comma 9-bis è sostituito dal seguente: «9-bis. Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di rotazione, con una dotazione di 50 milioni di euro, finalizzato a concedere alla regione Campania anticipazioni di cassa per il finanziamento del piano di rientro di cui al comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.»;</p> <p>b) al comma 9-ter, le parole «da emanare entro il termine del 31 marzo 2013 sono individuati i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 9-bis attribuibile a ciascuna regione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 10 per abitante e della disponibilità annua del Fondo.» sono sostituite dalle seguenti «sono definite</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>

<p>D.L. 30 dicembre 2013, n. 151</p> <p><i>Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali</i></p>	<p>D.L. 31 ottobre 2013, n. 126</p> <p><i>Misure urgenti in favore di regioni ed enti localizzati nel territorio</i></p> <p><i>(nonché - in nota - testo dell'A.C. 1906-A, ddl di conversione, ai fini di miglior raffronto)</i></p>
<p>le modalità per la concessione e per la restituzione dell'anticipazione di cui al comma 9-bis in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione stessa»;</p> <p>c) al comma 9-quater le parole: «dalle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «dalla regione Campania»;</p> <p>d) al comma 9-sexies le parole: «alle regioni interessate» sono sostituite dalle seguenti: «alla regione Campania»;</p> <p>e) al comma 9-septies, le parole «di cui al comma 9-bis» sono sostituite dalle seguenti «di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».</p>	
	<p>Articolo 2</p> <p><i>Interventi economici e misure a sostegno del territorio</i></p>
	<p>(...)</p>
<p>4. Per consentire ad ANAS S.p.A. di far fronte ai pagamenti dovuti, sulla base degli stati di avanzamento lavori, in relazione a interventi conclusi o in corso di realizzazione, il Ministero dell'economia e delle finanze può trasferire in via di anticipazione alla stessa Società le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2013 sul pertinente capitolo di bilancio.</p>	<p>3. Identico.</p>
<p>5. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria</p>	<p>4. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria</p>

<p>D.L. 30 dicembre 2013, n. 151 <i>Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali</i></p>	<p>D.L. 31 ottobre 2013, n. 126 <i>Misure urgenti in favore di regioni ed enti localizzati nel territorio</i> <i>(nonché - in nota - testo dell'A.C. 1906-A, ddl di conversione, ai fini di miglior raffronto)</i></p>
<p>nazionale e l'attuazione dei relativi programmi di investimento, fino alla conclusione della procedura di approvazione del Contratto di Programma-parte investimenti 2012-2016 da effettuare entro il termine massimo del 30 giugno 2014, i rapporti tra lo Stato e il Gestore dell'infrastruttura sono regolati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sulla base di quanto stabilito dal contratto di programma 2007-2011.</p>	<p>nazionale e l'attuazione dei relativi programmi di investimento, fino alla conclusione della procedura di approvazione del Contratto di Programma-parte investimenti 2012-2016, i rapporti tra lo Stato e il Gestore dell'infrastruttura sono regolati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sulla base di quanto stabilito dal contratto di programma 2007-2011.</p> <p><i>Vedi anche il comma 4 dell'articolo 2 dell'A.C. 1906-A⁶⁴</i></p>
<p>6. Nelle more della stipula del nuovo contratto di servizio pubblico per i servizi di trasporto ferroviario per le regioni a statuto speciale tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Trenitalia S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia S.p.A. le somme previste, per l'anno 2013, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico di trasporto ferroviario per ferrovia eserciti nella regione Sicilia e ai servizi interregionali, nel rispetto della vigente normativa comunitaria.</p>	<p>5. Identico.</p>
<p>7. Nelle more della piena attuazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 194, e dell'articolo 1,</p>	<p>6. Nelle more della piena attuazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 194, a decorrere</p>

⁶⁴ Le parole " da effettuare entro il termine massimo del 30 giugno 2014", non presenti nel testo originario del D.L. 126/2013, sono state introdotte durante l'esame presso il Senato della Repubblica e mantenute nel testo dell'A.C. 1906-A.

<p>D.L. 30 dicembre 2013, n. 151</p> <p><i>Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali</i></p>	<p>D.L. 31 ottobre 2013, n. 126</p> <p><i>Misure urgenti in favore di regioni ed enti localizzati nel territorio</i></p> <p><i>(nonché - in nota - testo dell'A.C. 1906-A, ddl di conversione, ai fini di miglior raffronto)</i></p>
<p>comma 160, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, così come previsto dall'Accordo tra lo Stato e la regione Valle d'Aosta dell'11 novembre 2010, lo Stato concorre per il servizio reso nel triennio 2011-2013 attraverso il pagamento diretto a Trenitalia S.p.A. dell'importo di 23 milioni di euro nell'anno 2013. Per i servizi dell'anno 2014 e seguenti la regione Valle d'Aosta può stipulare apposita convenzione con Trenitalia S.p.A. per l'individuazione del perimetro e delle modalità di erogazione dei servizi ferroviari nella regione, sulla base delle esigenze di mobilità della popolazione locale. Gli oneri sostenuti dalla regione Valle d'Aosta negli anni 2014 e successivi sono esclusi dal patto di stabilità interno nel limite di 23 milioni di euro annui.</p>	<p>dall'anno 2013 la regione Valle d'Aosta provvede al pagamento diretto a Trenitalia S.p.A. del corrispettivo dovuto per i servizi ferroviari di interesse locale svolti nella Regione dalla predetta Società. I pagamenti del corrispettivo annuo sono esclusi dal patto di stabilità interno.</p> <p><i>Vedi anche il comma 6 dell'articolo 2 dell'A.C. 1906-A⁶⁵, il cui testo è identico.</i></p>
<p>8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7, pari a 23 milioni di euro</p>	<p><i>Vedi il comma 6-bis dell'articolo 2 dell'A.C. 1906-A⁶⁶</i></p>

⁶⁵ "6. Nelle more della piena attuazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 194, e dell'articolo 1, comma 160, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, così come previsto dall'Accordo tra lo Stato e la regione Valle d'Aosta dell'11 novembre 2010, lo Stato concorre per il servizio reso nel triennio 2011-2013 attraverso il pagamento diretto a Trenitalia S.p.A. dell'importo di 23 milioni di euro nell'anno 2013. Per i servizi dell'anno 2014 e seguenti la regione Valle d'Aosta può stipulare apposita convenzione con Trenitalia S.p.A. per l'individuazione del perimetro e delle modalità di erogazione dei servizi ferroviari nella regione, sulla base delle esigenze di mobilità della popolazione locale. Gli oneri sostenuti dalla regione Valle d'Aosta negli anni 2014 e successivi sono esclusi dal patto di stabilità interno nel limite di 23 milioni di euro annui."

⁶⁶ "6-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6, pari a 23 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede con riduzione per il medesimo anno:

a) quanto ad euro 10 milioni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

<p>D.L. 30 dicembre 2013, n. 151 <i>Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali</i></p>	<p>D.L. 31 ottobre 2013, n. 126 <i>Misure urgenti in favore di regioni ed enti localizzati nel territorio</i> <i>(nonché - in nota - testo dell'A.C. 1906-A, ddl di conversione, ai fini di miglior raffronto)</i></p>
<p>per l'anno 2013, si provvede con riduzione per il medesimo anno:</p> <p>a) quanto ad euro 10 milioni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;</p> <p>b) quanto ad euro 13 milioni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p>	
<p>9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le disposizioni regolamentari sostitutive delle disposizioni di cui agli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, annullate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2013, n. 280 nonché le conseguenti modifiche</p>	<p><i>Vedi il testo, parzialmente diverso, del comma 3-ter dell'articolo 2 dell'A.C. 1906-A⁶⁷, che omette l'ultimo periodo</i></p>

b) quanto ad euro 13 milioni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."

Comma inserito durante l'esame del decreto-legge 126/2013 al Senato e mantenuto nell'Atto Camera 1906-A.

⁶⁷ "3-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate, secondo la procedura prevista dall'articolo 5, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le disposizioni regolamentari sostitutive delle disposizioni di cui agli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, annullate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2013, nonché le conseguenti modifiche all'allegato A del predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010."

Comma inserito durante l'esame del decreto-legge 126/2013 in Senato e mantenuto nell'A.C. 1906-A.

<p>D.L. 30 dicembre 2013, n. 151 <i>Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali</i></p>	<p>D.L. 31 ottobre 2013, n. 126 <i>Misure urgenti in favore di regioni ed enti localizzati nel territorio</i> <i>(nonché - in nota - testo dell'A.C. 1906-A, ddl di conversione, ai fini di miglior raffronto)</i></p>
<p>all'Allegato A del predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010. Nelle more dell'adozione delle disposizioni regolamentari sostitutive, continuano a trovare applicazione, in ogni caso non oltre la data del 30 settembre 2014, le regole previgenti.</p>	

<p>D.L. 30 dicembre 2013, n. 151</p> <p><i>Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali</i></p>	<p>D.L. 31 ottobre 2013, n. 126</p> <p><i>Misure urgenti in favore di regioni ed enti localizzati nel territorio</i></p> <p><i>(nonché - in nota - testo dell'A.C. 1906-A, ddl di conversione, ai fini di miglior raffronto)</i></p>
<p>Articolo 4</p> <p><i>Disposizioni concernenti Roma Capitale</i></p>	<p>Articolo 1</p> <p><i>Misure finanziarie urgenti</i></p>
<p>1. Al comma 196-<i>bis</i> dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il medesimo Commissario straordinario è autorizzato ad inserire, per un importo complessivo massimo di 115 milioni di euro, nella massa passiva di cui al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-<i>bis</i>, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008, alla cui individuazione si procede con determinazioni dirigenziali, assunte con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico amministrativa del Segretario comunale⁶⁸. Roma Capitale può riacquisire l'esclusiva titolarità di crediti, inseriti nella massa attiva di cui al documento predisposto ai sensi del citato articolo 14, comma 13-<i>bis</i>, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, verso le società dalla medesima partecipate anche compensando totalmente o parzialmente gli stessi con partite a debito inserite nella massa passiva di cui al citato documento.</p>	<p>5. Al comma 196-<i>bis</i> dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il medesimo Commissario straordinario è autorizzato ad inserire, per un importo complessivo massimo di 115 milioni di euro, nella massa passiva di cui al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-<i>bis</i>, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008, alla cui individuazione si procede con determinazioni dirigenziali, assunte con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico amministrativa del Segretario. Roma Capitale può riacquisire l'esclusiva titolarità di crediti, inseriti nella massa attiva di cui al documento predisposto ai sensi del citato articolo 14, comma 13-<i>bis</i>, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, verso le società dalla medesima partecipate anche compensando totalmente o parzialmente gli stessi con partite a debito inserite nella massa passiva di cui al citato documento.</p>

⁶⁸ La parola: "comunale" è stata aggiunta in sede di conversione del decreto-legge 126/2013 in Senato. Tale aggiunta è stata mantenuta nell'Atto Camera 1906-A.

<p align="center">D.L. 30 dicembre 2013, n. 151</p> <p align="center"><i>Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali</i></p>	<p align="center">D.L. 31 ottobre 2013, n. 126</p> <p align="center"><i>Misure urgenti in favore di regioni ed enti localizzati nel territorio</i></p> <p align="center"><i>(nonché - in nota - testo dell'A.C. 1906-A, ddl di conversione, ai fini di miglior raffronto)</i></p>
<p>Roma Capitale è altresì autorizzata ad avvalersi di appositi piani pluriennali per il rientro dai crediti verso le proprie partecipate così riacquisiti. Il Commissario straordinario è altresì autorizzato ad iscrivere nella massa passiva, ai fini del loro reintegro, le somme erogate al comune di Roma per l'anno 2009 per effetto del comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e trasferite alla gestione commissariale nelle more dell'utilizzo del contributo di cui all'ultimo periodo del citato comma 3. Gli importi derivanti dall'applicazione del quarto, quinto, sesto e settimo periodo possono essere utilizzati per garantire l'equilibrio di parte corrente del bilancio di Roma Capitale per gli anni 2013 e 2014 e non sono considerati tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per i medesimi anni.».</p>	<p>Roma Capitale è altresì autorizzata ad avvalersi di appositi piani pluriennali per il rientro dai crediti verso le proprie partecipate così riacquisiti. Il Commissario straordinario è altresì autorizzato ad iscrivere nella massa passiva, ai fini del loro reintegro, le somme erogate al comune di Roma per l'anno 2009 per effetto del comma 3 dell'articolo 5 del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n.189, e trasferite alla gestione commissariale nelle more dell'utilizzo del contributo di cui all'ultimo periodo del citato comma 3. Gli importi derivanti dall'applicazione del quarto, quinto, sesto e settimo periodo possono essere utilizzati per garantire l'equilibrio di parte corrente del bilancio di Roma Capitale per gli anni 2013 e 2014 e non sono considerati tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per i medesimi anni.».</p>
	(...)
<p>2. Al fine di contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata dei rifiuti⁶⁹ nel territorio di Roma capitale, per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal</p>	<p>9. Al fine di contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata nel territorio di Roma capitale, per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo</p>

⁶⁹ Le parole "dei rifiuti" sono state inserite durante l'esame del D.L. 126/2013 presso il Senato della Repubblica e mantenute nel testo dell'A.C. 1906-A.

<p>D.L. 30 dicembre 2013, n. 151</p> <p><i>Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali</i></p>	<p>D.L. 31 ottobre 2013, n. 126</p> <p><i>Misure urgenti in favore di regioni ed enti localizzati nel territorio</i></p> <p><i>(nonché - in nota - testo dell'A.C. 1906-A, ddl di conversione, ai fini di miglior raffronto)</i></p>
<p>Protocollo d'intesa del 4 agosto 2012, «Patto per Roma», previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del programma di lavoro triennale «Raccolta differenziata», ivi previsto, opportunamente rimodulato sulla base delle risorse rese disponibili, sono finalizzate nel limite di 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte in bilancio, per i medesimi esercizi, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.</p>	<p>d'intesa del 4 agosto 2012, «Patto per Roma», previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del programma di lavoro triennale «Raccolta differenziata», ivi previsto, opportunamente rimodulato sulla base delle risorse rese disponibili, sono finalizzate:</p> <p>a) nel limite di 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte in bilancio, per i medesimi esercizi, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;</p> <p>b) nel limite di 5,5 milioni di euro per il 2014 e 3 milioni di euro per il 2015, le risorse finanziarie disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i medesimi esercizi, a valere sull'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.</p> <p><i>Vedi anche il comma 9 dell'articolo 1 dell'A.C.1906-A⁷⁰</i></p>

⁷⁰ "9. Al fine di contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata **dei rifiuti** nel territorio di Roma capitale, per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 4 agosto 2012, «Patto per Roma», previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del programma di lavoro triennale «Raccolta differenziata», ivi previsto, opportunamente rimodulato sulla base delle risorse rese disponibili, sono finalizzate:

<p>D.L. 30 dicembre 2013, n. 151</p> <p><i>Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali</i></p>	<p>D.L. 31 ottobre 2013, n. 126</p> <p><i>Misure urgenti in favore di regioni ed enti localizzati nel territorio</i></p> <p><i>(nonché - in nota - testo dell'A.C. 1906-A, ddl di conversione, ai fini di miglior raffronto)</i></p>
	<p>(...)</p>
<p>3. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 2, valutati complessivamente in 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.</p>	<p><i>Vedi il comma 20-duodecies dell'articolo 1 dell'A.C.1906-A⁷¹</i></p>

a) nel limite di 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015, le risorse iscritte in bilancio, per i medesimi esercizi, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) nel limite di 5,5 milioni di euro per il 2014 e 3 milioni di euro per il 2015, le risorse finanziarie disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i medesimi esercizi, a valere sull'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244."

⁷¹ "20-duodecies. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma **20-undecies** si provvede mediante corrispondente **utilizzo per euro 22.000.000 per l'anno 2014 ed euro 18.357.750 per l'anno 2015** del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni."

Comma aggiunto durante l'esame del decreto-legge 126/2013 in Senato, con la numerazione 20-terdecies, e mantenuto nell'Atto Camera 1906-A.

<p>D.L. 30 dicembre 2013, n. 151 <i>Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali</i></p>	<p>D.L. 31 ottobre 2013, n. 126 <i>Misure urgenti in favore di regioni ed enti localizzati nel territorio</i> <i>(nonché - in nota - testo dell'A.C. 1906-A, ddl di conversione, ai fini di miglior raffronto)</i></p>
<p>Articolo 5 <i>Disposizioni in materia di Expo 2015</i></p>	<p>Articolo 1 <i>Misure finanziarie urgenti</i></p>
<p>1. Per l'anno 2013 è attribuito al comune di Milano un contributo di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015. Il contributo di cui al primo periodo non è considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 2013. Al relativo onere, pari a euro 25 milioni per l'anno 2013, si provvede:</p>	<p>7. Identico:</p>
<p>a) quanto 9,4 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e quanto 600.000 di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 100, della medesima legge;</p>	<p>a) <i>identica;</i></p>
<p>b) quanto ad euro 15 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto in bilancio per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.</p>	<p>b) quanto ad euro 15 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto in bilancio per le finalità di cui al all' articolo 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.</p> <p><i>Vedi anche la lettera b) del comma 7 del comma 9 dell'articolo 1 dell'A.C.1906-A⁷²</i></p>

⁷² L'inserimento delle parole "comma 4" è presente nell'A.C. 1906-A.

<p>D.L. 30 dicembre 2013, n. 151 <i>Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali</i></p>	<p>D.L. 31 ottobre 2013, n. 126 <i>Misure urgenti in favore di regioni ed enti localizzati nel territorio (nonché - in nota - testo dell'A.C. 1906-A, ddl di conversione, ai fini di miglior raffronto)</i></p>
<p>Articolo 6 <i>Disposizioni finanziarie in materia di Province</i></p>	<p>Articolo 1 <i>Misure finanziarie urgenti</i></p>
<p>1. Limitatamente all'anno 2013 sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio delle province già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Alla ricognizione delle risorse da ripartire per l'anno 2013 a ciascuna provincia si provvede con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Le riduzioni previste dal comma 7 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono effettuate secondo gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto. Per il 2013 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione da corrispondere dal Ministero dell'interno direttamente in favore delle province appartenenti alla regione Sicilia, ancorché in via di soppressione, e alla regione Sardegna sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle modifiche dei fondi successivamente intervenute.</p>	<p>20. Limitatamente all'anno 2013, in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città e autonomie entro il 5 novembre 2013, sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio delle province già adottate con decreto ministeriale del 4 maggio 2012. Alla ricognizione delle risorse da ripartire per l'anno 2013 a ciascuna provincia si provvede con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Le riduzioni previste dal comma 7 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono effettuate secondo gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto. Per il 2013 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle modifiche dei fondi successivamente intervenute.</p>

<p>D.L. 30 dicembre 2013, n. 151 <i>Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali</i></p>	<p>D.L. 31 ottobre 2013, n. 126 <i>Misure urgenti in favore di regioni ed enti localizzati nel territorio (nonché - in nota - testo dell'A.C. 1906-A, ddl di conversione, ai fini di miglior raffronto)</i></p>
	<p><i>Vedi anche il comma 20 dell'articolo 1 dell'A.C.1906-A⁷³</i></p>

⁷³ "20. Limitatamente all'anno 2013, **in caso di mancato accordo in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 5 novembre 2013**, sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio delle province già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Alla ricognizione delle risorse da ripartire per l'anno 2013 a ciascuna provincia si provvede con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Le riduzioni previste dal comma 7 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono effettuate secondo gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto. Per il 2013 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione da corrispondere dal Ministero dell'interno direttamente in favore delle province appartenenti alla regione **Siciliana**, ancorché in via di soppressione, e alla regione Sardegna sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle modifiche dei fondi successivamente intervenute."

Tavola di corrispondenza tra il d.l. n. 150/2013 e il d.l. n. 126/2013⁷⁴

D.l. n. 150/2013	D.l. n. 126/2013
Articolo 1, c. 1	-
Articolo 1, c. 2	-
Articolo 1, c. 3	-
Articolo 1, c. 4	-
Articolo 1, c. 5	-
Articolo 1, c. 6	-
Articolo 1, c. 7	-
Articolo 1, c. 8	-
Articolo 1, c. 9	-
Articolo 1, c. 10	-
Articolo 1, c. 11	-
Articolo 1, c. 12	-
Articolo 1, c. 13	-
Articolo 1, c. 14	Contenuto riportato nell'articolo 1, c. 8-quinquies (ultimo periodo) ⁷⁵
Articolo 2, c. 1	-
Articolo 2, c. 2	-
Articolo 2, c. 3	-
Articolo 2, c. 4	-

⁷⁴ Dove specificato, come risultante nel testo dell' A.C. 1906-A.

⁷⁵ Come risultante nel testo dell' A.C. 1906-A.

D.l. n. 150/2013	D.l. n. 126/2013
Articolo 2, c. 5	-
Articolo 2, c. 6	-
Articolo 2, c. 7	-
Articolo 2, c. 8	Articolo 1, c. 10-bis dell'A.C. 1906-A ⁷⁶
Articolo 3	-
Articolo 4	-
Articolo 5	-
Articolo 6, c. 1	-
Articolo 6, c. 2	-
Articolo 6, c. 3	-
Articolo 6, c. 4	Articolo 1, commi 20-undecies dell'A.C. 1906-A ⁷⁷
Articolo 6, c. 5	Articolo 1, commi 20-duodecies dell'A.C. 1906-A ⁷⁸
Articolo 6, c. 6	Articolo 1, comma 20-terdecies dell'A.C. 1906-A ⁷⁹
Articolo 7	-
Articolo 8, c. 1	-
Articolo 8, c. 2	Articolo 2, comma 17
Articolo 9, c. 1	-
Articolo 9, c. 2	-

⁷⁶ Come risultante nel testo dell' A.C. 1906-A.

⁷⁷ Come risultante nel testo dell' A.C. 1906-A.

⁷⁸ Come risultante nel testo dell' A.C. 1906-A.

⁷⁹ Come risultante nel testo dell' A.C. 1906-A.

D.l. n. 150/2013	D.l. n. 126/2013
Articolo 9, c. 3	-
Articolo 9, c. 4	-
Articolo 9, c. 5	-
Articolo 9, c. 6	-
Articolo 9, c. 7	Articolo 1, c. 2 del ddl di conversione ⁸⁰
Articolo 9, c. 8	Articolo 1, c. 4 del ddl di conversione ⁸¹
Articolo 9, c. 9	-
Articolo 9, c. 10	Articolo 1, c. 20-bis dell'A.C. 1906-A ⁸²
Articolo 9, c. 11	Articolo 1, c. 20-ter dell'A.C. 1906-A ⁸³
Articolo 9, c. 12	-
Articolo 9, c. 13	Articolo 1, c. 20-septies dell'A.C. 1906-A ⁸⁴
Articolo 9, c. 14	Articolo 1, c. 19
Articolo 9, c. 15 primo periodo	Articolo 2, comma 8
Articolo 9, c. 15 ultimo periodo	Articolo 2, comma 7
Articolo 10	-
Articolo 11	Articolo 1-quinquies dell'A.C. 1906-A ⁸⁵
Articolo 12	-
Articolo 13	-

⁸⁰ Come risultante nel testo dell' A.C. 1906-A.

⁸¹ Come risultante nel testo dell' A.C. 1906-A.

⁸² Come risultante nel testo dell' A.C. 1906-A.

⁸³ Come risultante nel testo dell' A.C. 1906-A.

⁸⁴ Come risultante nel testo dell' A.C. 1906-A.

⁸⁵ Come risultante nel testo dell' A.C. 1906-A.

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

<u>84</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.G. n. 42 "Schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236, concernente il regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale"
<u>85</u>	Schede di lettura	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1190 "Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione"
<u>86</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1188 "Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia"
<u>87</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1185 "Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali"
<u>88</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.G. n. 58 "Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi"
<u>89</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 925, 110, 111, 113 e 666-A "Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili"
<u>90</u>	Dossier	La formazione della <i>Grosse Koalition</i> : dai programmi elettorali al "contratto di governo"
<u>91</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1120-B "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)". Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati - <i>Ed. provvisoria</i>
<u>92</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1214 "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative" Ed. provvisoria
<u>93</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1212 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".